SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2003, n. **55.**

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 — e successive modificazioni ed integrazioni — recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la possibilità di modificare la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal decreto legislativo n. 334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti di funzioni individuati dal regolamento stesso;

Considerato, altresì, che l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che le modifiche delle dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di ciascun ruolo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è incrementata di tre unità.

Art. 2.

La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è ridotta rispettivamente di tre e di una unità.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, già previste dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 31

TABELLA

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA E DI FUNZIONE	FUNZIONE
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza	9	Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	18	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia; direttore di sezione dell'istituto superiore di polizia.
E	Primo dirigente	709	Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, reca: «Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato):

«2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)

«5. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dall'art. 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purché sia assicurata, nell'àmbito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto art. 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
-	-	-	-
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello *B*	9	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	198	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ámbito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
E	Primo dirigente	710	Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari:	n. 1.980*
Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale Commissario capo Vice questore aggiunto	
Ruolo direttivo speciale:	n. 1.300**
Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione Commissario del ruolo direttivo	n. 850
Commissario capo del ruolo direttivo speciale Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale	n. 450

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori:	
Vice ispettore Ispettore Ispettore capo	n. 17.664*
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S.	n. 6.000

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti:	
Vice presidente Sovrintendente Sovrintendente capo	n. 20.000
Ruolo degli agenti e assistenti:	
Agente Agente scelto Assistente Assistente capo ».	n. 57.336

Nota all'art. 3:

— Per il testo della tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, v. nella nota all'art. 1.

03G0077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 356

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2001, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione in data 21 gennaio 2003, che, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti, il livello di sedimentazione della illegalità, che tuttora caratterizza il territorio ed il tessuto sociale del paese, ostacola e rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

La carenza di professionalità dell'apparato burocratico è stata fronteggiata sia con la sostituzione di un dipendente, che con l'inserimento nella struttura di personale esterno per potenziare l'area economico-finanziaria, settore nel quale si erano manifestati aspetti di crisi. Si è anche proceduto alla ridistribuzione dei lavoratori socialmente utili, presenti in elevato numero, ai fini di un migliore impiego degli stessi all'interno della struttura comunale.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalità organizzata, nonché per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria ha avviato le procedure per la stesura del piano regolatore generale, dando spazio alle attività produttive, con la previsione di un'area industriale ed artigianale per il rilancio dell'economia.

È stato dato, inoltre, impulso al rilascio di concessioni in sanatoria dando esito alle istanze dei cittadini e, nel contempo, ponendo le basi per un incremento delle entrate proprie dell'ente.

Si è dato avvio all'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti e delle strutture sportive esistenti sul territorio, non risultati conformi alla normativa di settore, con conseguente esposizione a rischio per gli utenti. Pertanto, è necessario che siano portati a termine gli ulteriori adempimenti connessi all'approvazione dell'elaborato progettuale e all'esecuzione dei lavori, atteso che la fruibilità degli impianti e delle strutture sportive, considerata la particolare posizione del comune all'interno dell'area montana madonita, rappresenta una priorità soprattutto per la fascia giovanile.

Anche il settore dei lavori pubblici ha richiesto un adeguato riassetto in funzione della riqualificazione del territorio e dello sviluppo economico e sociale della comunità mediante attività programmatoria. Infatti, per l'anno in corso è prevista l'esecuzione di qualificati interventi di importi considerevoli, che necessitano di essere seguiti dall'organo straordinario, sia in funzione di garanzia delle procedure, sia per prevenire fenomeni patologici che vanificherebbero l'opera di risanamento avviata.

Un significativo intervento finalizzato alla salvaguardia del territorio è l'elaborazione del piano di protezione civile di cui l'ente era sprovvisto.

Nel corso della gestione straordinaria, la situazione finanziaria dell'ente, che risentiva di una ingente condizione di indebitamento, si è positivamente evoluta, registrando un sensibile incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie ed un contenimento della spesa.

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere e segnatamente il risanamento del settore economico e finanziario, nonché il completamento delle procedure relative all'approvazione dello strumento urbanistico, richiedono, per prevenire ogni possibile

illecita ingerenza, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative ed anomale interferenze.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, che recepisce anche quanto emerso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in data 8 gennaio 2003, la situazione riscontrata nel comune di Caltavuturo richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A04382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cinisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cinisi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cinisi (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 355

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cinisi (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2001, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge che, nonostante i pur soddisfacenti esiti conseguiti nei riguardi del consolidato sistema di illegalità che permeava l'ente, l'azione protesa al completo recupero della gestione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesa dalla disciolta amministrazione, richiede un ulteriore lasso di tempo che consenta di perfezionare le attività intraprese.

L'opera avviata dalla commissione straordinaria ha preliminarmente inciso sull'apparato burocratico dell'ente attraverso la sostituzione di dirigenti in stretti rapporti con la precedente amministrazione e il rinnovamento di personale dell'area tecnica comunale.

Alle gravi inefficienze rilevate nei servizi primari alla cittadinanza è stato fatto fronte, fra l'altro, con la riorganizzazione della distribuzione idrica volta ad assicurare la regolarità del servizio di erogazione di acqua potabile, con la stipulazione di apposite nuove convenzioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e con la richiesta di finanziamenti per l'acquisto di mezzi e attrezzature.

Anche in ordine ai beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al comune, la commissione si è attivata per la loro proficua utilizzazione. In particolare, un contributo significativo per l'effettivo risanamento del tessuto sociale è la prevista destinazione di un immobile a sede degli uffici comunali di polizia municipale, che ospiterà fra l'altro anche la cosiddetta «Stanza della legalità», iniziativa prevista e finanziata dal Programma operativo nazionale per la sicurezza.

Pur essendo stati conseguiti risultati estremamente positivi per il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica anche attraverso iniziative volte a favorire un costante confronto democratico nell'ambito dei molteplici settori della vita pubblica, sussiste tuttavia la necessità di consolidare i risultati raggiunti.

È, difatti, in corso di concertazione con le organizzazioni sindacali il nuovo organigramma del comune e la relativa pianta organica ispirati a criteri di maggiore funzionalità degli uffici e dei servizi.

Nel settore dei lavori e degli appalti pubblici, la commissione è in procinto di definire le procedure per gli appalti già finanziati, relativi ai lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nella zona commerciale ed artigianale Contrada San Giovanni, di realizzazione di una scuola materna con annesso parco giochi, di ristrutturazione del terzo stralcio del Palazzo Benedettini e di adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle norme sulla sicurezza. È

inoltre in attesa di ulteriori consistenti introiti per la realizzazione di importanti opere pubbliche, quali la costituzione del Parco letterario Meli e la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia.

Al fine di pervenire ad un ordinato e corretto assetto del territorio si è, altresì, provveduto a presentare il piano regolatore generale, per il quale è in corso l'elaborazione della richiesta integrazione allo studio geologico.

È inoltre in corso la realizzazione degli immobili di edilizia agevolata osteggiata durante la passata gestione amministrativa dai proprietari dei terreni espropriandi, alcuni dei quali contigui a noti esponenti mafiosi, e al tempo oggetto di contraddittori provvedimenti comunali.

Detti adempimenti necessitano di adeguate garanzie di legalità connaturate alla gestione straordinaria, per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e prevenire fenomeni patologici di ingerenze da parte della criminalità organizzata che vanificherebbero la finalità di effettivo risanamento dell'ente.

Come evidenziato dalle locali forze dell'ordine, la situazione riscontrata nel comune di Cinisi richiede in ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cinisi (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A04383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2003.

Impegno di € 27.109.243,55 ed erogazione di € 22.515.621,23 a favore delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano - Interventi in materia di parcheggi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1º gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, per il 2003;

Visti i criteri direttivi della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B*, allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venire meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3 della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di € 27.109.243.55, relativa allo stanziamento 2003, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	415.546,39	—	415.546,39
Provincia autonoma di Trento	769.985,59	—	769.985,59
Friuli-Venezia Giulia	1.644.713,81	1.536.459,27	3.181.173,08
Sicilia	4.413.281,72	12.642.864,89	17.056.146,61
Sardegna	1.843.751,13	2.985.120,88	4.828.872,01
Provincia autonoma di Bolzano	857.519,87	—	857.519,87
TOTALE . . .	9.944.798,51	17.164.445,04	27.109.243,55

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	415.546,39	—	415.546,39
Provincia autonoma di Trento	769.985,59	—	769.985,59
Friuli-Venezia Giulia	1.644.713,81	1.536.459,27	3.181.173,08
Sicilia	4.312.731,13	10.467.083,62	14.779.814,75
Sardegna	1.099.640,03	1.411.941,52	2.511.581,55
Provincia autonoma di Bolzano	857.519,87	—	857.519,87
TOTALE . . .	9.100.136,82	13.415.484,41	22.515.621,23

Art. 3.

L'onere relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7635 p.g. 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A04132

DECRETO 24 febbraio 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F.1 S. Marino-Imola e della Maratona di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2003;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola e della Maratona di Roma - manifestazione 2003, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola e della Maratona di Roma - manifestazione 2003, con inizio il 25 febbraio 2003, avrà termine il 4 maggio 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A - B - C - D - E - F - G - I - L - M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di martedì 29 aprile 2003.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 2 maggio 2003.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 4 maggio 2003 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 maggio 2003 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il Gran Premio di Agnano, con il Gran premio di F.l di S. Marino-Imola e con la Maratona di Roma, iniziando dal biglietto abbinato al Gran Premio di Agnano, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola e il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla Maratona di Roma.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 febbraio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 88

03A04035

DECRETO 11 marzo 2003.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 1996/2003, 1° marzo 1997/2004, 1° settembre 1997/2004, 1° marzo 1999/2006 e 1° settembre 2001/2008 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2003 e scadenza 1° settembre 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.729.917.112,16;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.173.173.586,60;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.008.253.634,04;

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.179.913.000,00;

n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.970.450.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2003 e scadenza 1° settembre 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° marzo 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di eredito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2003, è accertato nella misura del:

1,45% per i CCT 1° settembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367752), cedola n. 14;

1,30% per i CCT 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234), cedola n. 13;

1,30% per i CCT 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371), cedola n. 12;

1,30% per i CCT 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 9;

1,30% per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 623.397.071,01, così ripartiti:

€ 112.083.798,13 per i CCT 1° settembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367752);

€ 93.251.256,63 per i CCT 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234);

€ 130.107.297,25 per i CCT 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371);

€ 145.338.869,00 per i CCT 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

€ 142.615.850,00 per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), e faranno carico al capitolo n. 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore: CANNATA

03A04507

DECRETO 27 marzo 2003.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di eventuali disavanzi pregressi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2002, nella misura del venti per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

3. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura di eventuali disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

4. Il reddito residuo di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è costituito dall'avanzo dell'esercizio al netto della destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dell'accantonamento alla riserva obbligatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A04446

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2003.

Recepimento delle direttive n. 2002/71/CE e 2002/76/CE, e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, relativamente alle sostanze attive demeton-S-metilsolfone, dimetoato, formotion, metsulfuron metile, ometoato e ossidemeton-metile; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h);*

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i),* e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 Iuglio 2002.), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002).

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della commissione n. 2002/71/CE del 19 agosto 2002, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne a fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/76/CE del 6 settembre 2002, che modifica gli allegati II delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/71/CE, con la quale sono stati fissati nuovi limiti massimi per le sostanze attive ossidemeton-metile, dimetoato, formotion;

Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/76/CE, con la quale sono fissati limiti massimi di residui provvisori comunitari per la sostanza attiva metsulfuron metile, iscritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive demeton-S-metilsolfone dimetoato, formotion, metsulfuron metile, ometoato e ossidemeton-metile, resosi necessario per verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi tollerati;

Considerata la necessità di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni impieghi delle sostanze demeton-S-metilsolfone, dimetoato, formotion, ometoato e ossidemeton-metile;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate:

1. nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2. nei cereali, di cui all'alegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3. negli altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4. nei prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

5. negli altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

b) le revoche e la possibilità di modifica di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, e successive modifiche.

2. Nei prodotti di origine animale, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, e successive modifiche.

Art. 3.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si rende necessario modificare le autorizzazioni contenenti alcuni impieghi.

2. Si dispone la revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone sulle colture indicate nell'allegato 3. In alternativa alla revoca per la sostanza attiva dimetoato per le colture di olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, si consente la modifica delle condizioni di impiego purché esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere atichettati conformemente alle disposizioni del comma 2.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone, le cui etichette riportano le colture di cui all'allegato 3, sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora non sia già stato fatto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2 ed eventuale richiesta di modifica di impiego per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato sulle colture di olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 31 dicembre 2002 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi, un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma 17 gennaio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 186

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B, DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONE COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI). NONCHE LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI, IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DIMETOATO (insetticida-acaricida)	Frutta a guscio	0,05*	Somma di dimetoato e ometoato espressa come dimetoato
	Ciliegie	1	
	Olive	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Cipolline	2	
	Cavolfiori	0,2	
	Cavoli di Bruxelles	0,3	
	Cavoli cappucci, piselli con baccello	1	
	Lattuga	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale e triticale	0,3	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	
	Olio di oliva	0,2	
FORMOTION (insetticida)	Frutta a guscio	0,05*	
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
OMETOATO (acaricida-insetticida)	Vedere DIMETOATO		Somma di dimetoato e ometoato espressa come dimetoato
OSSIDEMETON METILE (insetticida)	Frutta	0,02*	Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile
	Cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e simili	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Orzo e avena	0,1	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	0,02	
	Tabacco	0,1	

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALL
DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITA

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602**	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati dell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**d ele**
OSSIDEMETON-METILE (Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile)	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>	

ALLEGATO 3

REVOCA DI IMPIEGO DII COMBINAZIONI SOSTANZA ATTIVA/COLTURA

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE IN CAMPO PER LE QUALI L'IMPIEGO E' REVOCATO
DEMETON-S-METILSOLFONE	Melo, pero, pesco, susino Patata
DIMETOATO	Agrumi*, mandorlo, noce, olivo**, pomacee, drupacee (escluso ciliegio), vite, fragole, ortaggi** (escluso lattuga in campo, asparago, pomodoro in campo, melanzana in campo) girasole, senape, patata, cereali (escluso frumento, segale e triticale), erba medica, trifoglio
FORMOTION	Pomacee, ciliegio Olivo Barbabietola da zucchero
OMETOATO	Agrumi, melo, pero, pesco, vite, olivo, carciofo, patata
OSSIDEMETON METILE	Melo, pero Frumento

* Per gli agrumi si consente l'impiego su piante non ancora in produzione.

** Per olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, in alternativa alla revoca, si consente la modifica delle condizioni di impiego, purché esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.

03A04459

DECRETO 5 marzo 2003.

Recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di analisi per il prelievo dei campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 221/2002 della Commissione del 6 febbraio 2002 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopracitata;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 4 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 237

ALLEGATO 1

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PIOMBO, CADMIO, MERCURIO E 3-MCPD IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Oggetto e campo d'applicazione.*

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite da cui sono stati prelevati. La conformità al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche è determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate.

2. *Definizioni.*

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura. Nel caso di partite di pesce si deve tener conto anche della dimensione del pesce stesso.

2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

3. *Disposizioni generali.*

3.1. Personale: il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare: ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato.

3.3. Precauzioni da prendere: durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD, nonché compromettere l'analisi o la rappresentatività del campione globale.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione globale e di laboratorio durante il trasporto o la conservazione.

3.4. Campioni elementari: i campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. Preparazione del campione globale: il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che ciò non sia possibile, ovvero in caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.

3.6. Preparazione del campione di laboratorio: il campione di laboratorio che deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.

3.7. Preparazione delle aliquote: le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente, e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto.

3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote: ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. *Modalità di prelievo di campioni.*

4.1. Numero dei campioni elementari: nel caso di prodotti alimentari liquidi per i quali è lecito presumere che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite, è sufficiente prelevare un campione elementare per partita che costituisce il campione globale.

Deve figurare un riferimento al numero della partita. I prodotti alimentari liquidi contenenti proteine vegetali idrolizzate o salsa di soia liquida devono essere bene agitati, in modo da ottenere una massa omogenea, prima di prelevare il campione elementare.

Per gli altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita è indicato alla tabella 1.

I campioni elementari devono avere un peso analogo. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

TABELLA 1

Numero minimo di campioni elementari prelevati dalla partita

Peso della partita (in kg)	Numero minimo di campioni elementari prelevati
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Se la partita è costituita da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.

TABELLA 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita	Numero minimo di confezioni o unità da prelevare per aliquota
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	Circa il 5%, almeno due confezioni o unità
> 100	Circa il 5%, fino ad un massimo di 10 confezioni o unità

5. *Conformità della partita o sottopartita.*

Il laboratorio deputato ad eseguire le analisi per il controllo ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati. La partita è conforme se tale media rispetta il tenore corrispondente massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DI CAMPIONI E CRITERI AI QUALI DEVONO ESSERE ADEGUATI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PIOMBO, CADMIO, MERCURIO E 3-MCPD IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Introduzione.*

La condizione fondamentale è ottenere un campione di laboratorio rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni.

2. *Procedure specifiche per la determinazione di piombo, cadmio e mercurio.*

Esistono numerose procedure specifiche per la determinazione di Pb, Cd e Hg che possono essere utilizzate per i prodotti alimentari di cui al regolamento n. 466/2001 e successive modifiche. Quelle descritte nella norma EN 13804, «Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance Criteria and General Considerations», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.» sono soddisfacenti, ma altre possono essere altrettanto valide.

La preparazione dei campioni deve essere effettuata selezionando esclusivamente la parte commestibile, nel caso di:

molluschi bivalvi, crostacei e pesci di piccole dimensioni, se consumati interi, le viscere devono essere comprese nel materiale che va analizzato,

ortaggi, deve essere esaminata solo la parte commestibile, tenendo presenti i requisiti del regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.

3. *Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale.*

3.1. Definizioni: alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono indicate qui di seguito:

r = ripetibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra due risultati di singole prove ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo di tempo) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%) e quindi $r = 2,8 \times s_r$.

s_r = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r/X) \times 100]$, in cui × è la media dei risultati ottenuti.

R = riproducibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole prove ottenute in condizioni di riproducibilità (cioè, su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%); $R = 2,8 \times s_R$.

s_R = deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/X) \times 100]$.

$HORRAT_r$ = il valore RSD_r determinato diviso per il valore RSD_r calcolato dall'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.

$HORRAT_R$ = il valore RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.

3.2. Requisiti generali: i metodi d'analisi utilizzati per controlli alimentari devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva n. 85/591/CEE.

Per l'analisi del piombo nel vino, il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione che determina i metodi comunitari da utilizzare nel settore del vino stabilisce, nel capitolo 35 dell'allegato, il metodo da utilizzare.

3.3. Requisiti specifici.

3.3.1. Analisi di piombo, cadmio e mercurio: non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di piombo, cadmio e mercurio. I laboratori dovranno utilizzare un metodo validato che rispetti i parametri indicati nella tabella 3. La validazione deve includere, qualora disponibile, l'utilizzo di un materiale di riferimento certificato.

TABELLA 3

Parametri di riferimento
(dei metodi d'analisi di piombo, cadmio e mercurio)

Parametro	Valore/commento
Applicabilità	Prodotti alimentari di cui al regolamento della (CE) n. 466/2001 e successive modifiche
Limite di rilevazione	Non superiore a un decimo del tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, a meno che il valore per il piombo sia inferiore a 0,1 mg/kg. In quest'ultimo caso, il limite di rilevazione non deve essere superiore a un quinto del valore fissato
Limite di quantificazione	Non superiore a un quinto del valore fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, a meno che il valore per il piombo sia inferiore a 0,1 mg/kg. In quest'ultimo caso, il limite di rilevazione non deve essere superiore a due quinti del valore fissato
Precisione	Valori $HORRAT_r$ o $HORRAT_R$ inferiori a 1,5 nella prova di validazione
Recupero	80%-120%
Specificità	Senza interferenze di matrice o di spettro

3.3.2. Analisi di 3-MCPD: non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di 3-MCPD. I laboratori dovranno utilizzare un metodo validato che rispetti i parametri indicati nella tabella 4. La validazione deve includere, qualora disponibile, l'utilizzo di un materiale di riferimento certificato.

TABELLA 4

Parametri di riferimento (dei metodi di analisi del 3-MCPD)

Criterio	Valore raccomandato	Concentrazione
Bianchi	Inferiore al limite di rilevazione	—
Recupero	75-110%	Tutte
Limite di quantificazione	< µg/kg su sostanza secca	—
Deviazione standard del segnale del bianco	Inferiore a µg/kg	—
Deviazione standard delle misurazioni effettuate a diverse concentrazioni	<4 µg/kg <6 µg/kg <7 µg/kg <8 µg/kg <15 µg/kg	<20 µg/kg <30 µg/kg <40 µg/kg <50 µg/kg <100 µg/kg

3.4. Calcolo della percentuale di recupero: l'accuratezza dell'analisi è stimata includendo nella stessa, qualora possibile, adeguati materiali di riferimento certificati.

Le prove di recupero possono essere effettuate seguendo le «Linee guida armonizzate per l'uso delle informazioni di recupero nella misurazione analitica» elaborate sotto l'egida di UPAC/ISO/AOAC.

Il risultato analitico può essere riportato, o meno, sotto forma corretta per il fattore di recupero. In entrambi i casi tuttavia devono sempre essere indicati la procedura impiegata e la percentuale di recupero.

3.5. Espressione dei risultati: i risultati analitici devono essere espressi utilizzando le unità di misura riportate nel regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.

3.6. Qualità dei laboratori: i laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156.

03A04506

DECRETO 20 marzo 2003.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della Sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto il regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il sopracitato periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE;

Considerato inoltre che il regolamento 2076/2002/CE prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Considerato altresì che l'applicazione della normativa nazionale è tuttavia consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'*iter* di revisione europea;

Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di € 258,23, prevista nel decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2005. Restano invariate le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alla revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute ed alla riclassificazione in attuazione della direttiva 1999/45/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 20 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CON PROROGA TEMPORANEA AL 31/12/2005

Prodotto fitosanitario	Numero Registrazione	Data registrazione	Impresa
OXAGAN	9233	15/05/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
ZEAVIT	9381	29/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
SILVER WDG	10531	14/06/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
ASCO 30	9417	27/10/97	AGRIMIX S.R.L.
TOAST	8975	25/10/96	AGROQUALITA' S.R.L.
DRAGO R	8989	11/11/96	AGROQUALITA' S.R.L.
BIKI M	8990	11/11/96	AGROQUALITA' S.R.L.
SARMOX R BLU	10243	20/12/99	AGROQUALITA' S.R.L.
SARMOX R BIANCO	10239	20/12/99	AGROQUALITA' S.R.L.
FULLDINA DF	10384	22/03/00	AGROQUALITA' S.R.L.
CUMAN COMBI	9141	28/02/97	AGROSER S.R.L.
BENARAM R 4-33 BLU	8999	11/11/96	AGROSOL S.R.L.
CYMOXAN M	9089	20/01/97	AGROSOL S.R.L.
THIOMEFON	9440	17/12/97	AGROSOL S.R.L.
DALARICE	9348	15/09/97	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
PENDICAM	9133	19/02/97	BASF AGRO S.P.A.
TARGA FLO	6956	05/02/87	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
TARGA GOLD	8131	30/12/92	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
QUARTZ	8043	16/03/92	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
ZODIAC DICURAN DFF	7983	25/07/91	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BLIZZARD	7982	25/07/91	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MAZEB RAME BLU	8988	11/11/96	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
VOLCAN STAR	10351	08/03/00	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GOLTIX STAR	9322	03/09/97	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
NERVURE	11423	16/09/02	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
STRIKE	8781	25/11/95	CASTALDO S.R.L.
PENNCONIL	9439	17/12/97	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
MITRUS	9453	30/12/97	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
AFUNG	9918	26/01/99	CHEMIA S.P.A.
FUNGICUR	9875	07/01/99	CHEMIA S.P.A.
NOVAMITRON	8993	11/11/96	CHEMINOVA AGRO A/S
CHLORCYRIN 220 EC	9444	17/12/97	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
DEMECOR 50 EC	9442	17/12/97	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
SUGAR	10000	29/03/99	CHIMIBERG S.R.L.
BUTILENE	9447	17/12/97	CHIMIBERG S.R.L.
IDROXANIL	9448	17/12/97	CHIMIBERG S.R.L.
STRIKE SA	9493	06/02/98	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.

Prodotto fitosanitario	Numero Registrazione	Data registrazione	Impresa
REDPROP EW	9525	20/02/98	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
ACARION EW	9418	05/11/97	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
OMITE 57 E	1520	07/03/74	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
OMITE 30 PB	1517	12/11/74	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
OMITE 57 EW	8315	15/06/93	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
DIAZINA	10484	10/05/00	DIACHEM S.P.A.
AGROTERB	9872	07/01/99	DIACHEM S.P.A.
SIMITAR	8741	23/03/95	DOW AGROSCIENCES B.V.
INDAR 5 EW	8742	23/03/95	DOW AGROSCIENCES B.V.
KARAMAT	8757	22/05/95	DOW AGROSCIENCES B.V.
INDAR 3 EW	8814	04/04/96	DOW AGROSCIENCES B.V.
SIMITAR 5 EW	9694	21/07/98	DOW AGROSCIENCES B.V.
GALLERY	8146	30/12/92	DOW AGROSCIENCES B.V.
TASK	10038	25/05/99	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
CURZATE 30	8956	25/10/96	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
ARBOKILL	10621	06/11/00	ERREGI S.R.L.
DODIPREV 35	11045	23/10/01	EUROCENTRAL COMPANY
RALLY	8078	16/06/92	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
EMAR DF	9185	08/04/97	FIELD FARM S.R.L.
METHAM NA 51	9298	28/08/97	FMC FORET S.A.
METHAM NA 38	9299	28/08/97	FMC FORET S.A.
DORIFOS	10382	22/03/00	GREENLOGY S.R.L.
ORTIDOR	9441	17/12/97	GREENLOGY S.R.L.
IPIMETHALIN	9452	30/12/97	I.PI.CI S.P.A.
VIRONEX R	11134	08/01/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
CYMOXANIL R	9363	25/09/97	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
RAMEZIN MZ	9216	24/04/97	ISAGRO COPPER S.R.L.
DODIL WG	9303	28/08/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
GRADO	8969	25/10/96	ISAGRO ITALIA S.R.L.
RAMEDIT COMBI DF	8939	25/10/96	ISAGRO S.P.A.
RAMEZIN COMBI WG	9010	02/12/96	ISAGRO S.P.A.
RAMEZIN FC	9137	19/02/97	ISAGRO S.P.A.
RAMEZIN FC WDG	9136	19/02/97	ISAGRO S.P.A.
OHAYO	9286	17/07/97	ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
INDEX	9029	02/12/96	ITAL AGRO S.R.L.
EXICA	9212	24/04/97	ITAL AGRO S.R.L.
TILLANEX 80 WDG	9832	23/11/98	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
SHAVIT 25 EC	9334	15/09/97	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
DIXI M	8970	25/10/96	ORIS S.P.A.

Prodotto fitosanitario	Numero Registrazione	Data registrazione	Impresa
DIXI	8973	25/10/96	ORIS S.P.A.
TANGA RAME	8974	25/10/96	ORIS S.P.A.
ZETANIL R	9654	03/06/98	OXON ITALIA S.P.A.
CIM-ANTIR MZ	9736	03/09/98	OXON ITALIA S.P.A.
CIM-ANTIR R	9737	03/09/98	OXON ITALIA S.P.A.
AGIL	9005	02/12/96	QUENA PLANT PROTECTION N.V.
RAMID 30 PB	8996	11/11/96	SCAM S.R.L.
CUPROSSIL IDRO WP	9311	01/09/97	SCAM S.R.L.
CUPROSSIL IDRO WP BLU	9730	03/09/98	SCAM S.R.L.
DODOSCAM 65 WDG	9340	15/09/97	SCAM S.R.L.
ERBITAL CS	9034	02/12/96	SEPRAN S.A.S.
ERBITAL L	10516	17/04/97	SEPRAN S.A.S.
TETRAPLUS COMBI EC	9404	20/10/97	SEPRAN S.A.S.
TRIZOL WP	9801	02/11/98	SEPRAN S.A.S.
MINOSSE 30 SC	8915	06/08/96	SIAPA S.R.L.
MINOSSE 75 WG	8971	25/10/96	SIAPA S.R.L.
GUANIDOL WDG	9415	27/10/97	SIAPA S.R.L.
OPEN	9332	15/09/97	SIPCAM S.P.A.
PROKIT R	10645	06/12/00	SIPCAM S.P.A.
ZETANIL BIANCO	9369	25/09/97	SIPCAM S.P.A.
ZR 20 BIANCO	9370	25/09/97	SIPCAM S.P.A.
DODENE DF	9383	29/09/97	SIPCAM S.P.A.
FARM 60 DF	9435	17/12/97	SIPCAM S.P.A.
CADIM	9341	15/09/97	SOCOA S.A.S.
DIMAK	9425	01/12/97	SOCOA S.A.S.
SCORE 25 EC	8801	06/03/96	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
SCORE 10 WG	9744	09/09/98	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
SPYRALE	9757	23/09/98	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIFIT	9144	28/02/97	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
TELL	8187	16/03/93	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.,
MONDAK COMBI	9231	09/05/97	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
CADENCE	9276	26/06/97	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
ZOLVIS COMBI	9524	20/02/98	TERRANALISI S.R.L.

03A04188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «San Luca», in Pontecagnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «San Luca», con sede in Pontecagnano ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Napoli Giuseppe;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 giugno 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «San Luca», con sede in Pontecagnano sig. Napoli Giuseppe e la sua sostituzione con il dott. Russo Remo, nato a Salerno il 25 marzo 1951, con studio a Salerno in viale Verdi 6.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03755

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Europa», in Mercato San Severino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea staordinaria con il quale la cooperativa «Europa», con sede in Mercato San Severino ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Iannone Aniello;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 febbraio 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Europa», con sede in Mercato

San Severino sig. Iannone Aniello e la sua sostituzione con il dott. Bittarelli Adolfo, nato a Napoli 14 aprile 1960, con studio a Salerno in via De Bartolomeis n. 11.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03756

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Quattro Ruote», in Pagani.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Quattro Ruote», con sede in Pagani ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Ricciardi Rosario;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorvole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Quattro Ruote», con sede in Pagani sig. Ricciardi Rosario e la sua sostituzione con il dott. Carrella Vincenzo, nato a San Valentino Torio il 31 maggio 1962, con studio a Salerno in via M. Rossi 7.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03757

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Elios Restauri», in Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Elios Restauri», con sede in Salerno ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Martuscelli Vincenzo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1º agosto 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Elios Restauri», con sede in Salerno sig. Martuscelli Vincenzo e la sua sostiuzione con il rag. De Pisapia Mario, nato a Salerno il 21 aprile 1953, con studio a Salerno in piazza Flavio Gioia.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03758

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Europa», in Sanza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Europa», con sede in Sanza ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Giffoni Michele;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 gennaio 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Europa», con sede in Sanza sig. Giffoni Michele e la sua sostituzione con il rag. Marotta Antonio, nato a Salerno il 12 febbraio 1953, con studio a Salerno in via R. Galdieri n. 10.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03759

DECRETO 26 febbraio 2003.

Revoca del decreto 11 dicembre 2002, relativo alla scioglimento della società cooperativa «Promotional Services», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 21419 dell'11 dicembre 2002 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, della società cooperativa «Promotional Services», con sede in Taranto;

Vista la richiesta del presidente del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2003 di revoca del provvedimento adottato;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 febbraio 2003, con parere favorevole dell'ispettore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto;

Ritenuto, di dover accogliere tale istanza quindi provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale datato 11 febbraio 2002;

Decreta:

la revoca dello scioglimento d'ufficio, ex art. 2554 del codice civile, senza far luogo a nomina del liquidatore della società cooperativa «Promotional Services», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise, in data 27 febbraio 1986, repertorio n. 39064, registro società n. 8065 - Tribunale di Taranto.

Taranto, 26 febbraio 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A03709

DECRETO 28 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 02/99 del 10 marzo 1999, di costituzione della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, con il quale il sig. Marando Sebastiano è stato nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 24 febbraio 2003 con la quale il predetto sig. Marando Sebastiano comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 24 febbraio 2003, con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Comprensorio Reggio Calabria-Locri designa il sig. Raschellà Damiano a sostituire il sig. Marando Sebastiano, quale rappresentante dell'organizzazione, in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

Il sig. Raschellà Damiano, nato a Mammola (Reggio Calabria) il 7 agosto 1964 ed ivi residente in via Vico Lungo S. Nicodemo n. 5, è nominato componente effettivo della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale C.G.I.L., in sostituzione del sig. Marando Sebastiano, dimissionario.

Il presente decreto viene inoltrato al Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2003

Il direttore: VERDUCI

03A03704

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni del sig. Roberto Vivaldi, rassegnate con comunicazione del 27 febbraio 2003, da componente supplente della U.I.L. - Camera sindacale provinciale di Livorno;

Vista la lettera del 27 febbraio 2003, con la quale la U.I.L. di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie del sig. Roberto Vivaldi, quale componente supplente della Commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale propria rappresentante la sig.ra Silvia Paoletti;

Decreta:

La sig.ra Silvia Paoletti, nata il 24 maggio 1963, residente in Livorno in via Umbria n. 3, è nominata, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 codice di procedura civile, componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del sig. Roberto Vivaldi dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 3 marzo 2003

Il direttore: PASCARELLA

03A03707

DECRETO 11 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Casa del popolo soc. coop. a r.l.», in Noepoli.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: Società cooperativa «Casa del popolo soc.coop. a r.l.» con sede in Noepoli, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lacanna in data 18 marzo 1977, iscritta al n. 49525 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1102.

Il reggente: MONTANARELLA

03A04130

DECRETO 18 marzo 2003.

Modificazione allo statuto della Fondazione «Giuseppe Taliercio».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1 e 2 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 176 del 23 aprile 1998 con il quale veniva riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Giuseppe Taliercio»;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 23 maggio 2002, in Roma, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confindustria e l'organizzazione dei dirigenti Federmanager per la costituzione di un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata e successive modificazioni;

In considerazione del fatto che la «Fondazione Giuseppe Taliercio», alla luce della normativa sui fondi interprofessionali (art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni), ha proceduto tramite apposito atto del notaio Paolo Silvestro di Roma, repertorio n. 71227, raccolta n. 14987 del 9 dicembre 2002 e registrato a Roma il 12 dicembre 2002, alla modifica della denominazione sociale assumendo la nuova denominazione «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio»;

Considerato che il citato atto notarile prevede inoltre: l'ampliamento degli scopi sociali, onde includere il finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, la ridefinizione della dimensione del patrimonio ai fini di un uso più coerente rispetto ai nuovi obiettivi, l'integrazione delle fonti di entrata ai fini dell'inclusione nelle stesse di quelle derivanti dal gettito del contributo integrativo (0,30%) stabilito dall'art. 25, quarto comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni che le imprese decideranno di versare a «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio», ed infine l'adeguamento degli organi per meglio rispondere ai nuovi scopi statutari;

Tenuto conto del fatto che, così come stabilito nello statuto della Fondazione Taliercio, le modifiche statutarie di cui ai punti precedenti sono state previamente approvate dal consiglio di amministrazione, come da verbale del 9 dicembre 2002, e proposte all'autorità governativa di controllo;

Vista l'istanza presentata dal presidente della Fondazione «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio», «Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi» in data 12 dicembre 2002, con la quale si chiede l'approvazione delle modifiche statutarie nella Fondazione «Giuseppe Taliercio» e l'autorizzazione ad operare della Fondazione «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio» - «Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi», ai sensi del comma 2 dell'art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Verificata la conformità dei criteri di gestione della rinominata Fondazione alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Considerato che i soggetti firmatari dell'accordo sindacale del 23 maggio 2002 nonché costitutori della rinominata Fondazione, essendo, per la componente datoriale, espressione delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro dell'industria e, per la componente sindacale, espressione delle organizzazioni dei sindacati

maggiormente rappresentative dei dirigenti dell'industria, sono in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche statutarie della Fondazione «Giuseppe Taliercio», dotata di personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 176 del 23 aprile 1998, che assume ora la nuova denominazione di «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio».

Art. 2

La Fondazione «Fondirigenti - Giuseppe Taliercio» in qualità di «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi» è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a svolgere le attività di cui al comma 1 dello stesso art. 118.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003

Il Ministro: MARONI

03A04378

DETERMINAZIONE 7 marzo 2003.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio della provincia di Napoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1994, n. 537, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342, che hanno abrogato l'intera disciplina sostanziale sui lavori di facchinaggio prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, attribuendo alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime - art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria, negli incontri che si sono tenuti presso questa direzione provinciale nei giorni 30 gennaio 2003, 13 febbraio 2003 e 25 febbraio 2003;

Considerato che le citate organizzazioni sindacali hanno chiesto di procedere alla determinazione delle tariffe di facchinaggio per il trasporto di valige e colli a mano nelle località turistiche della provincia di Napoli, rinviando la determinazione delle tariffe a giornata e a quantità ad un momento successivo alla stipula del contratto integrativo regionale del settore trasporto e spedizione merci;

Determina

gli importi tariffari, comprensivi di IVA per il trasporto di colli e valige a mano valevoli per le località turistiche della provincia di Napoli in base alla distanza e al peso:

	1ª zona	2ª zona	3ª zona
colli e valigie a mano sino a 20 kg:	€ 1,85	€ 3,26	€ 5,16
colli e valigie a mano da 20,01 kg a 50 kg;	€ 3,55	€ 4,47	€ 5,59
colli e valigie a mano oltre 50 Kg;	€ 4,88	€ 6,58	€ 9,54

Suddivisione delle zone:

1ª zona: trasporto sino a 560 m di percorrenza;

2ª zona: trasporto da 560,01 m sino a 1.000 m di percorrenza;

3ª zona: trasporto oltre 1.000 di percorrenza.

Per l'isola di Capri le zone sono cosi precisate:

dalla piazzetta Ungheria o dalla stazione Superiore della funicolare alla:

1ª zona: Due Golfi - Acquaviva - Ex Albergo Splendid - Villa Helios - Ex Hotel La Pergola - Hotel La Floridiana - Laboratorio Carthusia Valentino - Villa Mura;

2ª zona: Villa dei Glicini - Villa Cariello - Villa Quattro Venti - La Ginestra - Villa Il Sogno - La Schiava - Zona Matermania - Tuoro - Punta Tragara - Giardini Augusto - Ex Albergo Nuovo Reale - Villa del Castiglione - Villa Uliveto;

3ª zona: tutto il territorio non descritto nella prima e nella seconda zona.

Napoli, 7 marzo 2003

Il dirigente: MORANTE

03A03708

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 10 giugno 1998 con il quale il rag. Marco Marchiori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 04874000013), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989;

Constatate le dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pier Carlo Musso, nato a Torino il 1º maggio 1941 ed ivi domiciliato in via Botero n. 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Marchiori, dimessosi.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03712

DECRETO 5 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio Edile Cooperative Indivise e Divise) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Vibo Valentia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale il dott. Pietro Antonio Maccarone è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa Edilizia «Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio Edile Cooperative Indivise e Divise) - Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata» con sede in Vibo Valentia, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 10 maggio 2002;

Vista la nota con cui il dott. Pietro Antonio Maccarone comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Carrello, residente in Soverato (Catanzaro), via Fra Giacomo n. 5, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia» Consorzio Edil C.I.D. (Consorzio Edile Cooperative Indivise e Divise) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Vibo Valentia, già sciolta ai sensi all'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 maggio 2002, in sostituzione del dott. Pietro Antonio Maccarone, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03711

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Portabagagli ed ausiliari a r.l.», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa «Portabagagli ed ausiliari a r.l.», con sede in Savona (codice fiscale n. 00111990099), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Francesco Pennone, nato a Savona il 16 dicembre 1940, ed ivi domiciliato in via Paleocapa, n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04043

DECRETO 6 marzo 2003.

Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752 recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, di dichiarare le aree del territorio nazionale che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed, in particolare, per quelle riconosciute di rilevante interesse per il Paese nelle quali dar corso alla ricerca operativa, a termine dell'art. 9 della stessa legge;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivi decreti, di cui l'ultimo in data 11 gennaio 1993, in cui sono elencate le aree già dichiarate indiziate per la ricerca mineraria operativa;

Visto il punto 1 della richiamata delibera del CIPE n. 488 del 28 luglio 1987 che, tra i minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese, ammette i feldspati ai benefici previsti per la ricerca operativa dall'art. 9 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione delle aree indiziate di minerale sono svolte dallo Stato, sentite le regioni interessate;

Sentita la commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, istituita presso in Ministero delle attività produttive, la quale nella seduta del 24 settembre 2002 ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di nuove aree indiziate nella regione Piemonte;

Acquisito il parere favorevole della regione Piemonte, direzione industria, settore pianificazione e verifica dell'attività estrattiva, espresso nella nota n. 15792/16.4 del 12 dicembre 2002 e successiva n. 1444/16.4 del 3 febbraio 2003;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Su proposta del dirigente dell'ufficio C8 - programmazione e ricerche minerarie;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del pre-

sente decreto che integra, altresì, gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983, 31 ottobre 1986, 18 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, 5 novembre 1990 e 11 gennaio 1993.

Roma, 6 marzo 2003

Il direttore generale: ORTIS

ALLEGATO

AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

Regione Piemonte

Area	Provincia	Comuni	Sostanze minerali
1	Biella	Masserano, Curino	feldspati
2	Verbania	Ceppo Morelli, Mergozzo, Verbania, Gavellona Toce, Beveno	feldspati
3	Vercelli	Alagna Valsesia	feldspati

03A03710

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Manzoni Group», in Lecco.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Lecco in data 12 febbraio 2003, pervenuto a mezzo fax in data 13 febbraio 2003, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Manzoni Group» in liquidazione, con sede in Lecco;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Manzoni Group» è nominato commissario il dott. Guido Puccio, nato a Milano il 7 febbraio 1938.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Lecco;

alla Camera di commercio di Lecco ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04034

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 febbraio 2003.

Approvazione del regolamento elettorale della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Visto lo statuto della S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori, oggetto della deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 46 in data 29 maggio 2001 ed approvato con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, in data 4 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001 e, a seguito di correzioni di errori, n. 188 in data 4 agosto 2001);

Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III-*ter*, n. 4485 in data 20 maggio 2002, con la quale è stato parzialmente annullato il predetto statuto della S.I.A.E.;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le modifiche allo statuto della S.I.A.E. adottate, alla luce della sentenza

n. 4485/2002, con deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 25 in data 3 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2002);

Vista la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III-*ter*, n. 9851 in data 12 novembre 2002, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso per l'esecuzione della predetta sentenza n. 4485/2002;

Vista la nota prot. 147/02 in data 19 dicembre 2002, con la quale il commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto statuto, ha sottoposto all'approvazione dell'amministrazione vigilante il regolamento elettorale della S.I.A.E. adottato con deliberazione n. 95 in data 19 dicembre 2002;

Vista la nota prot. 180 in data 13 gennaio 2003, con la quale, anche in considerazione degli ulteriori elementi informativi sugli effetti derivanti dalla applicazione delle disposizioni regolamentari trasmessi dal commissario straordinario con nota prot. 02/03 in data 3 gennaio 2003, nonché delle osservazioni formulate dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 799 in data 8 gennaio 2003, il commissario medesimo è stato invitato a riesaminare alcuni aspetti del regolamento adottato;

Vista la nota prot. 05/03 in data 17 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario ha fornito primi elementi di riscontro alle predette osservazioni;

Vista la nota prot. 07/3 in data 24 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario, dopo aver apportato con deliberazione n. 6 in data 24 gennaio 2003 modificazioni al regolamento elettorale, lo ha nuovamente sottoposto all'approvazione dell'amministrazione vigilante;

Considerato che, nelle more dell'attuazione della delega legislativa per il riordino della S.I.A.E., prevista dall'art. 10 della legge n. 137/2002, che consentirà di affrontare con adeguati strumenti giuridici le problematiche connesse alla missione, alla struttura ed alle modalità di funzionamento dell'ente, appare prioritario procedere con la massima sollecitudine alla ricostituzione degli organi ordinari dell'ente, anche al fine di avviare il confronto dialettico sui contenuti del predetto riordino;

Ritenuto che, nella predetta prospettiva, può essere approvato il regolamento elettorale adottato dal commissario con le citate deliberazioni n. 95/2002 e n. 6/2003;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 3 dicembre 2002, citato nelle premesse, il regolamento elettorale della S.I.A.E. allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro: URBANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I

ELETTORATO

Art. 1.

Fasce reddituali

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 4 dello statuto, gli associati sono suddivisi nelle fasce reddituali previste dal successivo comma 3, in base all'importo medio annuale per diritti d'autore liquidato ad ogni singolo interessato dalla Società, distintamente per ogni categoria e sezione di appartenenza, nei quattro anni solari precedenti l'anno in cui sono indette le elezioni. Per gli associati con una anzianità di iscrizione inferiore ai quattro anni, il calcolo viene effettuato sulla base degli anni di effettiva associazione.

2. Gli associati appartenenti ad ogni categoria, sezione e fascia hanno diritto ad eleggere propri rappresentanti in assemblea, nel numero derivante dall'applicazione dei criteri di cui al successivo quarto comma, votando candidati della propria categoria, sezione e fascia reddituale in possesso dell'elettorato passivo.

3. Le fasce reddituali sono le seguenti:

autori musica:

a) fino 15.000,00 euro;

b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro;

c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro;

d) oltre 100.000,00 euro;

autori dor:

a) fino a 10.000,00 euro;

b) da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro;

c) oltre 50.000,00 euro;

autori lirica:

a) fino a 2.500,00 euro;

b) oltre 2.500,00 euro;

autori olaf:

a) fino a 2.500,00 euro;

b) oltre 2.500,00 euro;

autori cinema:

a) fino a 2.500,00 euro;

b) oltre 2.500,00 euro;

editori musica:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro;

c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro;

d) oltre 350.000,00 euro;

editori dor:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) oltre 25.000,00 euro;

concessionari/cessionari dor:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) oltre 25.000,00 euro;

editori lirica:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) oltre 25.000,00 euro;

editori olaf:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) oltre 25.000,00 euro;

produttori/concessionari cinema:

a) fino a 25.000,00 euro;

b) oltre 25.000,00 euro.

4. Ciascuna fascia dispone, a fronte del numero complessivo dei membri dell'assemblea da eleggere per la relativa sezione e categoria previsto dallo statuto, di un numero di seggi, proporzionale al valore risultante dalla media dei seguenti due elementi:

a) valore percentuale dei proventi liquidati agli associati ricompresi nella fascia rispetto al totale dei proventi liquidati agli associati della categoria e sezione nel quadriennio precedente l'anno in cui vengono indette le elezioni. Detto valore percentuale viene moltiplicato per dieci;

b) valore percentuale del numero degli associati appartenenti alla medesima fascia rispetto al numero totale degli associati della medesima sezione e categoria, rilevato alla fine dell'anno precedente quello in cui vengono indette le elezioni.

Ai fini della attribuzione del numero dei seggi, non si tiene conto degli eventuali valori decimali risultanti dall'applicazione del valore di cui sopra al numero dei seggi disponibili. Gli eventuali seggi residuali saranno attribuiti, nell'ambito di ciascuna sezione e categoria, uno, prioritariamente, alla fascia che non raggiunga l'unità e gli altri, in via subordinata e progressivamente, alle fasce che risultino in possesso del maggior valore decimale.

5. Non si applica la suddivisione per fasce reddituali allorquando il numero di associati con elettorato passivo, in relazione alle singole sezioni e fasce, non raggiunga il quintuplo dei seggi da ricoprire per la categoria autori ed il triplo per la categoria editori, concessionari e produttori.

6. Il possesso dell'elettorato attivo e passivo e l'inclusione in una delle fasce di reddito sopra previste vengono attestati dalla Società all'interessato.

Art. 2.

Rappresentanza di persone giuridiche

1. La persona fisica che risulti eletta in assemblea a titolo personale non può — a meno di rinunciare al seggio così ottenuto — rappresentare una persona giuridica ugualmente eletta in assemblea o in altro organo sociale.

2. La medesima persona fisica non può contemporaneamente rappresentare due o più persone giuridiche che risultino elette in assemblea o altro organo sociale.

TITOLO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 3.

Fasi del procedimento

1. Il procedimento elettorale ha inizio con la delibera prevista al successivo art. 5 e consta delle successive fasi:

a) esame ed accettazione delle candidature;

b) costituzione dei seggi;

c) svolgimento delle elezioni;

d) scrutinio;

e) proclamazione degli eletti.

2. La formazione delle liste è rimessa all'autonomia ed all'iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7.

3. Gli elenchi degli associati aventi diritto all'elettorato passivo saranno resi pubblici presso tutti gli uffici della Società almeno novanta giorni prima della data delle votazioni.

Art 4.

Commissione elettorale

1. Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio è preposta una commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e tre supplenti, estranei alla S.I.A.E. e non legati ad essa da alcun rapporto associativo o professionale, prescelti dal presidente della Società con la delibera di cui al successivo art. 5. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Il segretario viene nominato dal presidente della Società, anche fra non dipendenti. La commissione si avvale del personale e delle strutture della Società.

2. Della costituzione della commissione viene data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Art. 5.

Indizione delle elezioni

1. Con propria delibera, il presidente della Società indice le elezioni, precisandone la data e la durata.

2. Con successive delibere, da adottare non oltre novanta giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, il presidente della società indica:

a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;

b) le sedi dei seggi istituiti in ogni provincia ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello statuto;

c) il numero dei seggi attribuiti ad ogni fascia reddituale ai sensi del precedente art. 1, comma 4, e l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma 5;

d) la data entro la quale debbono pervenire alla commissione elettorale le liste dei candidati;

e) le date entro le quali debbono pervenire alla commissione elettorale le schede votate presso i seggi periferici e quelle votate per corrispondenza;

f) la data di inizio dello scrutinio;

g) la designazione dei componenti la commissione elettorale di cui al precedente art. 4 e dei componenti la commissione dei ricorsi in materia elettorale d cui al successivo art. 20, comma 2.

3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 vengono affisse presso tutti gli uffici della S.I.A.E. Entrambe vengono inoltre pubblicate sul bollettino sociale e, almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni, su quattro quotidiani a tiratura nazionale. Le stesse vengono diffuse sul sito Internet della S.I.A.E.

4. Le variazioni relative alla data e durata delle votazioni nonché alle notizie di cui ai punti *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 debbono essere rese note mediante pubblicazione su quattro quotidiani a tiratura nazionale; le variazioni relative alle sedi dei seggi provinciali debbono essere rese note mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e/o locale. Di tutte le variazioni è data notizia sul sito Internet della S.I.A.E. e tramite affissione presso tutti gli uffici della Società.

5. Norme integrative sull'attuazione del procedimento elettorale possono essere emanate dal consiglio di amministrazione della Società.

Capo II

CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI

Art. 6.

Designazioni dei candidati, formazione e identificazione delle liste elettorali

1. La designazione dei candidati è effettuata con l'inserimento dei nominativi in liste elettorali, predisposte dagli associati interessati e da questi fatte pervenire alla commissione elettorale, entro quarantacinque giorni dalla data fissata per le votazioni.

2. All'atto della ricezione la commissione elettorale, previa verifica del termine di cui al comma precedente, assegna ad ogni lista un numero identificativo, progressivo in base all'ordine di presentazione e procede agli adempimenti di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Contenuto delle liste elettorali

1. Ciascuna lista deve designare per la categoria, sezione e fascia reddituale cui la lista fa riferimento tanti candidati quanti sono i membri dell'assemblea da eleggere in rappresentanza della medesima categoria, sezione e fascia reddituale e deve specificare per ognuno:

a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita e decorrenza dell'associazione presso la sezione;

b) se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede sociale, rappresentante legale o rappresentante designato per la partecipazione al procedimento elettorale, decorrenza dell'associazione presso la sezione.

2. Ai fini del successivo art. 18, i candidati di ogni lista debbono essere presentati secondo un ordine progressivo.

3. Le attestazioni rilasciate dalla S.I.A.E. ai sensi dell'art. 1, comma 6, devono essere allegate alle liste dei candidati.

4. In calce alla lista possono venire indicati come promotori i soggetti che hanno operato per la presentazione della lista stessa o che ritengano di rendere noto il loro appoggio. Uno stesso soggetto può promuovere più liste, purché non concorrenti per la stessa categoria, sezione e fascia.

Art. 8.

Candidature

1. L'accettazione della candidatura e dell'ordine di lista attribuito deve risultare da atto distinto, sottoscritto e allegato alla lista stessa.

Art. 9.

Responsabile di lista e presentazione delle liste

1. Ogni lista deve riportare il nome di almeno un responsabile di lista, scelto tra i candidati o promotori della lista medesima, per curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive fasi del procedimento.

2. L'indicazione del responsabile deve essere accompagnata dalla specificazione di un recapito, al quale la commissione elettorale potrà inviare eventuali comunicazioni.

3. Il responsabile attesta, con dichiarazione autenticata nelle forme legali che va unita alla lista, l'autenticità delle sottoscrizioni dei candidati. Può inoltre designare uno o più delegati per assistere alle operazioni di voto presso i seggi ed uno per le operazioni di scrutinio.

Art. 10.

Compiti della commissione elettorale in relazione alla presentazione delle liste

1. La commissione elettorale, dopo gli adempimenti previsti dall'art. 6, esamina la regolarità della lista stessa e della documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti.

2. La commissione provvede a correggere mere irregolarità formali o errori materiali nell'indicazione delle candidature.

3. All'esito dell'esame di cui al comma 1, qualora necessario, la commissione elettorale dà, non oltre trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, formale avviso al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari, compresa la sostituzione dei candidati, per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un termine perentorio di cinque giorni per provvedervi. Decorso inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista presentata.

4. Le liste comunque irregolari, anche dopo l'operazione di cui al precedente comma, vengono escluse dalla votazione con provvedimento motivato della commissione elettorale, avverso il quale è ammesso ricorso ai sensi del successivo art. 20.

5. Le liste regolari saranno affisse a cura della commissione elettorale presso tutti gli uffici della Società almeno dieci giorni prima della data di votazione. Le stesse saranno altresì consultabili sul sito Internet della Società e, nella data delle votazioni, presso i seggi elettorali.

Capo III

COSTITUZIONE DEI SEGGI
E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 11.

Seggi elettorali

1. Ogni singolo elettore viene inserito, per ogni categoria, sezione e fascia di appartenenza, nell'elenco dei votanti del seggio istituito nella sede dell'ultimo domicilio dell'elettore stesso come risultante agli atti della Società.

2. Per ogni seggio viene istituito un apposito registro dei votanti, suddiviso per categoria, sezione e fascia, da cui risulta anche la dotazione iniziale delle schede.

3. La Società provvede a spedire in tempo utile, prima della data di votazione, a tutti gli elettori, al domicilio di cui al precedente comma, un plico contenente le istruzioni per il voto e l'indicazione del seggio ove andrà esercitato il diritto di voto.

4. È data facoltà all'elettore di sostituire il seggio di appartenenza con un altro fra quelli indicati dalla delibera di cui all'art. 5, previa comunicazione da far pervenire alla commissione elettorale mediante raccomandata a.r. non oltre quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. La commissione elettorale, a ricezione della richiesta, provvede alla sostituzione, dandone avviso all'elettore, al seggio di appartenenza e a quello prescelto.

Art. 12.

Scheda per la votazione

1. Su ogni singola scheda, prima della consegna all'interessato, devono essere riportati, mediante specificazione negli appositi spazi con timbratura effettuata dal personale addetto al seggio, la categoria, sezione e fascia per le quali è espresso il voto.

2. Il voto si esprime mediante indicazione da parte dell'elettore, in apposito spazio, del numero identificativo attribuito alla lista che si intende votare.

Art. 13.

Voto per corrispondenza

1. È ammesso il voto per corrispondenza, nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, dello statuto.

2. L'elettore, che può avvalersi di questa procedura, fa ritirare presso il seggio di appartenenza, per ogni categoria, sezione e fascia per la quale sia ammesso ad esercitare il proprio diritto di voto, una scheda elettorale debitamente timbrata. Per il ritiro occorre esibire delega redatta in carta semplice dall'elettore, un suo documento di identità e il certificato rilasciato da un medico attestante l'esistenza della causa invalidante. La circostanza viene annotata in apposito spazio sul registro dei votanti.

3. Ogni scheda votata va chiusa in busta bianca, priva di qualsiasi intestazione o altro segno identificativo salvo l'indicazione della categoria, sezione e fascia cui si riferisce il singolo voto. Le buste contenenti le schede votate dal medesimo elettore, unitamente al predetto certificato medico, vanno inserite in altra busta, che dovrà riportare sul lembo di chiusura la firma dell'elettore, autenticata ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello statuto, nonché il suo nominativo e il seggio

di appartenenza. Tale ultima busta deve essere fatta pervenire alla commissione elettorale, mediante raccomandata a.r., entro la data indicata nella delibera di cui all'art. 5.

Art. 14.

Votazione presso i seggi

1. Nella data fissata per le votazioni, l'elettore vota presso il seggio di appartenenza o presso quello prescelto utilizzando la scheda fornitagli dal seggio stesso.

Dopo essere stato identificato dal personale del seggio, che provvede ad ammetterlo al voto previo riscontro sull'elenco degli aventi diritto, il votante appone la propria firma sul registro dei votanti, in riferimento ad ogni categoria, sezione e fascia per la quale intenda esercitare il proprio diritto di voto, vota con le modalità di cui all'art. 12, comma 2 ed inserisce quindi la scheda votata nell'urna relativa alla categoria, sezione e fascia per la quale il voto è stato espresso.

2. All'elettore che dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, prima dell'immissione della scheda nell'urna, viene consegnata una ulteriore scheda, previa distruzione di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.

3. Non è possibile prescegliere più liste o apporre segni identificativi sulla stessa scheda di votazione, pena la nullità del voto.

4. Le schede votate presso i seggi dovranno essere recapitate alla commissione elettorale, in plico sigillato contenente anche il registro con le firme dei votanti, le schede non votate nonché le deleghe eventualmente presentate per il ritiro delle schede da utilizzare nel voto per corrispondenza.

5. Qualora, per cause di forza maggiore, nella giornata delle votazioni risulti impossibile allestire il seggio presso la sede in precedenza individuata, la commissione elettorale comunicherà, a tutti coloro che siano ammessi al voto presso il seggio stesso, data e luogo nei quali si procederà ad aggiornare la consultazione elettorale.

Capo IV

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 15.

Scrutinio

1. Lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la Direzione generale della Società in Roma, a partire dal giorno fissato dalla delibera di cui al precedente art. 5.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale verifica per ogni seggio che il numero complessivo delle schede votate presso il seggio, di quelle consegnate per consentire il voto per corrispondenza, di quelle non utilizzate e di quelle distrutte ai sensi del precedente art. 14, comma 2, corrisponda alla dotazione iniziale di schede affidata al seggio stesso.

3. La commissione verifica quindi che il numero di schede votate, per ogni categoria, sezione e fascia, corrisponda al numero delle firme apposte dai votanti sull'apposito registro.

4. Quanto ai voti espressi per corrispondenza, la commissione elettorale verifica le votazioni pervenute in base alle apposite risultanze dei registri dei votanti. Provvede quindi a separare le buste esterne da quelle interne per accertare il rispetto dei requisiti richiesti. In caso di irregolarità, la commissione esclude dallo scrutinio il voto, conservando agli atti, previa verbalizzazione dei riscontri effettuati, la busta contenente la scheda insieme alla busta esterna.

5. La commissione elettorale provvede quindi ad immettere in un'unica urna, per ogni categoria, sezione e fascia, sia le schede votate presso i seggi che quelle inviate per corrispondenza ed ancora contenute nelle rispettive buste interne, procedendo infine alle operazioni di scrutinio vero e proprio senza distinzioni in relazione ai singoli seggi.

6. Non si potrà comunque tenere conto delle schede per qualsiasi motivo pervenute dopo le date previste dall'art. 5, ad eccezione del verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5.

7. Alle operazioni di scrutinio, nonché a quelle preliminari disciplinate dal presente articolo, possono assistere i responsabili delle liste candidate, ovvero soggetti dagli stessi delegati nel numero massimo di uno per lista.

Art. 16.

Nullità del voto

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

2. È nullo il voto:

a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui all'art. 12;

b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto ad identificare l'elettore;

c) quando il voto, comunque espresso, risulti non conforme a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, non consentendo di individuare con certezza la volontà dell'elettore;

d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta interna contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione.

3. Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni sulla validità del voto, la decisione definitiva, da adottarsi con provvedimento motivato, è rimessa alla commissione elettorale.

Art. 17.

Risultati dello scrutinio

1. La proclamazione dei risultati dello scrutinio fa separato riferimento ad ogni singola categoria, sezione e fascia.

2. Salvo quanto previsto al successivo art. 18, per ogni singola categoria, sezione e fascia, risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 18.

Tutela della minoranza

1. In relazione ad ogni fascia reddituale alla quale risultino attribuiti almeno tre seggi, si considera lista di minoranza, ai fini dell'applicazione del comma 2, la lista risultata seconda quanto a numero di voti ottenuti, sempre che abbia raccolto almeno un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa fascia reddituale.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, la lista di minoranza ha diritto a sostituire con il proprio candidato collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa l'ultima posizione nella lista vincente.

Art. 19.

Proclamazione degli eletti

1. In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal presidente della commissione elettorale, il presidente della Società procede alla proclamazione degli eletti con delibera pubblicata su almeno quattro quotidiani a diffusione nazionale, sul bollettino sociale e diffusa sul sito Internet della Società. La delibera deve altresì essere trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.

2. Gli associati potranno prendere visione dei registri e dei verbali di scrutinio.

Art. 20.

Contestazioni e ricorsi in materia elettorale

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza dalla commissione elettorale.

2. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso ad un'apposita commissione per i ricorsi in materia elettorale, nominata dal presidente della Società con la delibera di cui all'art. 5 e composta da tre membri scelti fra professori universitari e giudici, ordinari o amministrativi, in servizio o in quiescenza. Della nomina sarà data comunicazione alla Autorità di vigilanza.

3. Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la commissione elettorale non abbia ammesso liste ritenute irregolari deve essere proposto dal responsabile di lista alla suddetta commissione per i ricorsi entro dieci giorni dalla comunicazione di tale deliberazione.

Il ricorso non sospende le elezioni. La commissione decide sul ricorso presentato entro il termine di dieci giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto.

In caso di suo accoglimento vengono annullate le elezioni svolte per la categoria, sezione e fascia cui il ricorso si riferisce e il presidente della Società provvede con apposita delibera ad indire elezioni suppletive.

4. Il ricorso avverso la delibera presidenziale con cui sono proclamati i vincitori deve essere presentato alla commissione per i ricorsi in materia elettorale entro quindici giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera sui quotidiani a diffusione nazionale.

Il ricorso proposto deve essere prontamente comunicato, a cura della commissione medesima, ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni.

La commissione per i ricorsi in materia elettorale decide il ricorso entro i trenta giorni successivi. La decisione, comunicata alle parti interessate, è pubblicata con le stesse modalità previste per la delibera di proclamazione dei vincitori. Decorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 21.

Integrazione dei risultati di scrutinio

1. Nel caso che, successivamente alle elezioni, risultassero vacanti posti di membro dell'assemblea per qualunque causa, l'assemblea farà ricorso all'istituto della cooptazione, con maggioranza qualificata di due terzi nelle prime due votazioni e con maggioranza assoluta dalla terza votazione in poi. I subentranti debbono essere in possesso dei medesimi requisiti dei componenti l'assemblea da nominare.

TITOLO III

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Art. 22.

Sezione cinema

1. Per la sezione cinema, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in rapporto alla recente evoluzione delle forme di tutela delle opere assegnate alla sezione, godono dell'elettorato passivo tutti gli associati autori, produttori e concessionari della sezione stessa in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Pubblicazione

1. Il presente regolamento elettorale verrà pubblicato nel bollettino della Società.

03A03706

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 marzo 2003.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alle serie tematica «Lo sport italiano», dedicato alle Universiadi invernali di Tarvisio 2003, nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato alle Universiadi invernali di Tarvisio 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alle Universiadi invernali di Tarvisio 2003, nel valore di € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: 5; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 26,00».

Vignetta: il francobollo riproduce il logo delle Universiadi invernali Tarvisio 2003 che si svolgono in Friuli-Venezia Giulia dal 16 al 26 gennaio 2003; in alto sono rappresentati dei fiocchi di neve. Completano il francobollo la leggenda «UNIVERSIADI INVERNALI» e, su una banda di colore bleu, la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A04131

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Modifica della deliberazione n. 149/2000 - Estensione ad Albania, Bosnia e Macedonia, utilizzo stanziamento di 10,329 Meuro per sostegno investimenti delle PMI italiane. Legge n. 266/1999. (Deliberazione n. 127/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che costituisce presso questo comitato la V Commssione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;

Visto inoltre l'art. 24 comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la predetta Commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che le giacenze sul Fondo rotativa di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (cooperazione allo sviluppo), vengano impiegate per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal citato decreto legislativo n. 143/1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430:

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentalo le Commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76/2001) con la quale lo stanziamento di 10,329 milioni di euro di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della richiamata legge n. 266/1999 - allocato per l'esercizio finanziario 2000, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero - è stato destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Iugoslavia;

Tenuto conto dell'importanza che i rapporti economico-commerciali con l'Albania, la Bosnia e la Macedonia rivestono per le piccole e medie imprese italiane e, in particolare, per quelle ubicate nelle regioni del Nord-Est e in quelle del Mezzogiorno, anche alla luce della eventuale possibile costituzione, entro breve tempo, di una zona di libero scambio tra i Paesi dell'area balcanica;

Ritenuto, pertanto, opportuno estendere l'utilizzo del predetto stanziamento di 10,329 milioni di euro, di cui alla citata delibera n. 149/2000, al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in Albania, Bosnia e Macedonia, quale ulteriore concreto segnale di collaborazione allo sviluppo economico di tali Paesi;

Vista la delibera adottata dalla citata V Commissione permanente nella seduta del 13 dicembre 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. A modifica di quanto previsto dalla propria delibera n. 149/2000 richiamata in premessa, l'utilizzo dello stanziamento di 10,329 milioni di euro, già destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Iugoslavia, è esteso ad Albania, Bosnia e Macedonia.

2. Con apposito provvedimento il Ministero delle attività produttive disciplinerà le modalità dell'estensione di cui al precedente punto 1.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003
Ufficio controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 177

03A04384

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 13 marzo 2003.

Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato. (Determinazione n. 7/2003).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

L'ANSFER, Associazione nazionale sagomatori ferro, ha inviato all'Autorità una richiesta di chiarimenti in ordine al tema dei sub-affidamenti dei contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati necessari per realizzare le strutture in cemento armato.

L'Associazione nella nota inviata afferma che a suo parere ai sensi delle determinazioni dell'Autorità, la lavorazione costituita da fornitura e posa in opera di ferri presagomati non è da ritenere lavoro ma contratto di fornitura da considerare contratto similare (art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55) solo nel caso che il suo importo sia superiore al 2% dell'importo complessivo del contratto di appalto oppure di importo superiore a 100.000 euro e qualora il costo della mano d'opera espletata nel cantiere in cui si esegue l'opera sia di importo superiore al 50% del costo del subcontratto. Sulla base di tali considerazioni chiede l'avviso dell'Autorità in ordine alle seguenti problematiche:

a) possibilità per l'impresa alla quale l'appaltatore principale abbia affidato la fornitura e posa in opera dell'acciaio presagomato per cemento armato di impiegare una impresa terza per l'espletamento in cantiere della fase di posa in opera;

b) natura giuridica del rapporto fornitore/posatore in opera;

c) necessità o meno di qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, dell'impresa sub-affidataria della posa in opera.

I suddetti quesiti sono stati sottoposti all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

Considerato in diritto.

Al fine di fornire una soluzione ai problemi sollevati, occorre in primo luogo confermare o meno quanto asserito dall'ANSFER in ordine al fatto che la fornitura e posa in opera di ferri presagomati non è da considerarsi né un lavoro e né, salvo casi particolari, contratto similare. A tal fine deve richiamarsi, in primo luogo, l'art. 18 della legge 19 marzo 1999, n. 55, il quale, a parere dell'Autorità (determinazioni 22 maggio 2001, n. 12), è finalizzato ad arginare il fenomeno dell'infiltrazione di tipo mafioso e di altri gravi forme di pericolosità sociale nei lavori pubblici e contiene specifiche disposizioni per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni oggetto del contratto principale. In particolare l'Autorità ha precisato che il comma 12 del suddetto

art. 18 opera una definizione legale del subappalto finalizzata ad individuare le regole da applicarsi per l'affidamento dei subcontratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma che prevedono l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e del nolo a caldo. La *ratio* della disposizione è individuabile nella volontà legislativa di assicurare le medesime garanzie previste per il subappalto di lavori anche per quelle attività che sono di qualificazione diversa ma che, a tal fine, sono a quest'ultimo assimilati.

Al riguardo, deve evidenziarsi come il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non contenga disposizioni specifiche in merito al subappalto; solo l'art. 141 prevede un limite per quest'ultimo, con l'indicazione di una misura percentuale (30%) riferita, però, alla sola categoria prevalente. Il suddetto art. 141, inoltre, precisa che per attività ovunque espletate, cui fa riferimento il richiamato comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1999, devono intendersi quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Sulla portata applicativa delle suddette disposizioni, peraltro, si è espressa questa Autorità in più occasioni (determinazioni 22 maggio 2001, n. 12; 20 dicembre 2001, n. 25; 16 ottobre 2002, n. 27; 18 dicembre 2002, n. 31; 27 febbraio 2003, n. 6) nelle quali è stato precisato che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo che non sono da considerarsi (o non si è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente. L'Autorità ha precisato che a tali prestazioni si applicano le disposizioni (art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni e art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di mano d'opera a subappalti di lavori, soltanto se essi sono di importo superiore al 2% dell'importo complessivo del contratto di appalto oppure di importo superiore a 100.000 euro e qualora il costo della mano d'opera espletata nel cantiere in cui si esegue l'opera sia di importo superiore al 50% del costo del subcontratto.

In base alle considerazioni espresse nelle suddette determinazioni è evidente che la fornitura e posa in opera di ferri presagomati non costituisce un autonomo lavoro (a meno che l'importo del subcontratto sia superiore al 2% dell'importo complessivo del contratto di appalto oppure sia superiore a 100.000 euro e il costo della mano d'opera espletata nel cantiere in cui si esegue l'opera sia di importo superiore al 50% dell'importo del subcontratto, cosa da ritenersi molto difficile sul piano della realtà operativa) e, pertanto l'affermazione dell'ANSFER è da ritenersi corretta.

Per quanto riguarda i quesiti formulati va osservato che le norme (art. 18, comma 12, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/1990) fanno divieto per quanto riguarda i lavori del cosiddetto subappalto a cascata mentre non vi sono norme che fanno uguale divieto per i contratti di fornitura e posa in opera o di noli a caldo a meno che siano da considerarsi contratti similari. Va inoltre tenuto presente che fa eccezione a tale divieto (art. 18, comma 12, secondo periodo, della legge n. 55/1990; art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) l'affidamento della posa in opera di componenti relative lavori rientranti nelle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e cioè nelle categorie OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) e OS33 (coperture speciali) dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La disposizione prevede che il subappaltatore per l'attività di posa in opera può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche. Non vi è altra prescrizione. Le imprese che svolgono l'attività di posa in opera possono, quindi, anche non essere in possesso dell'attestazione di qualificazione.

Una interprestazione logico-sistematica della disposizione che prevede i casi per i quali vi è l'eccezione al divieto del cosiddetto subappalto a cascata, fa ritenere che tale eccezione riguarda anche la fase della posa in opera prevista nei contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati. La suddetta prestazione, infatti, può essere considerata sul piano tecnico come fornitura di un componente o di una parte di un componente prefabbricato in cemento armato o in acciaio. Va osservato che anche in questo caso è vigente l'obbligo (art. 18, comma 12, ultimo periodo, della legge n. 55/1990) di comunicare alla stazione appaltante il nome dell'impresa, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro. Resta, inoltre, evidente che le attività di posa in opera non essendo, come specificato prima, attività riconducibili a lavoro o a contratto similare non possano essere impiegate per l'ottenimento della attestazione di qualificazione.

In base alle suesposte considerazioni l'Autorità è dell'avviso che:

a) la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio necessarie per realizzare le strutture in cemento armato non può considerarsi lavoro riconducibile ad una delle declaratorie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; stante la indicata natura la prestazione va considerata facente parte della categoria prevalente;

b) l'appaltatore può affidare la prestazione di fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio ad altra impresa e la seconda attività (posa in opera) può essere sub-affidata ad altre imprese di fiducia (e sempre che per essa non sussistano i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche) per le quali, per la mancata riconducibi-

lità della prestazione alle declaratorie dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non si richiede il possesso di attestazione di qualificazione;

c) l'importo del subcontratto non incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente che può essere liberamente subappaltata, a meno che tale prestazione abbia le caratteristiche per essere considerata contratto similare (importo superiore al 2% dell'importo complessivo del contratto di appalto o comunque superiore a 100.000 euro e costo della manodopera espletata in cantiere superiore al 50% dell'importo del subcontratto);

d) l'attività di posa in opera non può essere impiegata per acquisire la attestazione di qualificazione in nessuna delle categorie generali o specializzate di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

e) l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nome dell'impresa cui sia stata sub-affidata la posa in opera nonché l'importo del sub-affidamento e la dichiarazione che per essa non sussistono alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.

Roma, 13 marzo 2003

Il presidente: GARRI

03A04033

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 marzo 2003.

Adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società «Stogit S.p.a.» per il periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2003. (Deliberazione n. 21/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2003,

Premesso che:

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

l'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità determina «le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale»;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Vista la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 26/02), con la quale l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;

Considerato che:

a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile, la società Snam S.p.a. (di seguito: Snam) ha stipulato con un primario istituto assicurativo un contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni - Utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione);

i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura prestata dal contratto di assicurazione sono «le persone che — siano o meno intestatarie del contratto di fornitura — usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato, fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:

a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 e 300.000 metri cubi annui;

b) consumatori di metano per autotrazione»;

in conseguenza dell'incorporazione della Snam nella società Eni S.p.a. (di seguito: Eni), quest'ultima società è succeduta a titolo particolare nella posizione contrattuale della Snam, ed ha concordato una proroga della scadenza della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 2002;

con nota in data 13 gennaio 2003 (prot. Autorità n. 1768 del 15 gennaio 2003), l'Eni ha comunicato all'Autorità:

a) di aver provveduto, nell'attesa di definitive determinazioni in materia da parte dell'Autorità, a rinnovare l'assicurazione per il periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2003 alle medesime condizioni di costo dell'anno precedente;

b) di essere in procinto di trasferire l'assicurazione alla società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit);

con nota in data 12 marzo 2003 (prot. Autorità n. 9592 del 12 marzo 2003) la Stogit:

a) ha comunicato all'Autorità che il costo complessivo dell'assicurazione, riferito a 17 milioni di clienti finali, ammonta a € 6.154.000 e che i conseguenti costi di gestione, comprensivi di oneri finanziari, ammonteranno ad ulteriori € 338.500;

b) si è impegnata ad inviare all'Autorità copia conforme del contratto di assicurazione corredato dall'atto di voltura dalla medesima Stogit sottoscritto;

gli oneri complessivi prospettati dalla Stogit, derivanti dal trasferimento alla medesima da parte dell'Eni della predetta assicurazione, si aggiungeranno ai costi sostenuti dalla medesima società per l'erogazione del servizio di stoccaggio da essa gestito, limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003; e che detti oneri, riferiti a 17 milioni di clienti finali sono quantificabili complessivamente in € 6.492.500, per una somma di € 0,381912 per cliente finale;

Ritenuto che:

sia necessario garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sosterrà per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 mediante una modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla medesima società;

sia opportuno che tale modifica sia realizzata definendo una componente per cliente finale addizionale alla tariffa di stoccaggio, versata alla Stogit da parte degli utenti il servizio di stoccaggio di modulazione ciclica in proporzione al numero dei clienti finali direttamente o indirettamente forniti dagli utenti medesimi tramite reti di distribuzione urbana;

sia necessario intervenire tempestivamente al fine di evitare alla Stogit danni derivanti dalla mancata copertura dei costi sostenuti per il rinnovo dell'assicurazione;

Delibera:

Art. 1.

Modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stogit S.p.a.

1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003, l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit) ad ogni utente il servizio di stoccaggio di modulazione ciclica (di seguito: utente) è integrato da una componente addizionale determinata sulla base delle seguenti formule:

$$P_{i,def} = UT_{i,med2003} \times C_{udef}$$

$$UT_{i,med2003} = \frac{UT_{2i}+UT_{1i}}{2}$$

$$C_{udef} = \frac{M_{def}}{UT_{med2003}}$$

dove:

$P_{i,def}$ è la componente addizionale annua definitiva dell'utente i-esimo;

$UT_{1i} + UT_{2i}$ sono i numeri dei clienti finali di cui al comma 2.2, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo, rispettivamente alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2003;

$UT_{med2003}$ è la somma estesa a tutti gli utenti dei valori $UT_{i,med2003}$;

M_{def} è l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla Stogit per l'assicurazione, ricalcolato sulla base delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2.2.

Art. 2.

Obblighi di comunicazione

2.1. La Stogit, entro il 31 marzo 2003:

a) trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) copia conforme all'originale del contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni - Utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione) completo di tutti gli allegati e corredato dall'atto di voltura da essa sottoscritto;

b) pubblica nel proprio sito internet il contratto di assicurazione.

2.2. Ciascun utente comunica, non oltre il 28 febbraio 2004, alla Stogit e all'Autorità, il numero dei propri clienti finali alimentati tramite reti di distribuzione urbana, rispettivamente alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2003, con esclusione di:

a) clienti finali industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 e 300.000 metri cubi annui;

b) clienti finali di metano per autotrazione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. Nella pendenza del termine previsto dall'art. 2, comma 2.2, gli utenti versano alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale calcolata da quest'ultima secondo la seguente formula:

$$P_{iprovv} = Q_i \times M_{provv}$$

dove:

P_{iprovv} è la componente addizionale annua provvisoria dell'utente i-esimo;

Q_i = quota percentuale di volumi di gas naturale consumati nel corso del 2001 dai clienti finali non idonei, allacciati a reti di distribuzione urbana direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo alla data del 31 dicembre 2002;

M_{provv} è l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla Stogit per l'assicurazione, di cui alla nota inviata dalla Stogit all'Autorità in data 12 marzo 2003 (prot. Autorità n. 9592 del 12 marzo 2003).

3.2. Entro il 31 marzo 2004, la Stogit ricalcola l'addizionale sulla base delle formule di cui all'art. 1, comma 1.1, e dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, provvedendo altresì al calcolo degli eventuali conguagli.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 13 marzo 2003

Il presidente: RANCI

03A03946

REGIONE SICILIA

DECRETO 28 gennaio 2003.

Delimitazione dell'area tra Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1º agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della Regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. n. 7679 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 30 maggio 2001 con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 l'area tra Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 30 maggio 2001, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 30 maggio 2001 contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 15 giugno 2001 al 15 settembre 2001 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 30 maggio 2001 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale del 30 maggio 2001 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. *A* e sub. *B* ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area tra Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 30 maggio 2001;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area tra Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, descritta nel verbale del 30 maggio 2001 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del 30 maggio 2001 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettera «*D*» del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre

1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 30 maggio 2001 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e alle planimetrie sub. *A* e *B* di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 gennaio 2003

Il dirigente del servizio: GELARDI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 65 (Estratto).

L'anno duemilauno, alle ore 10,45 del giorno 30 del mese di maggio, presso gli uffici della soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, siti in Villa Genuardi, giusta nota di convocazione n. 595 del 24 maggio u.s., si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo dell'area tra Porto Palo e il vallone Gurra di Mare ricadente nel territorio comunale di Menfi.

2) Programmazione prossima proposta di vincolo.

Sono presenti, il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, dott. Anna Maria Sorce, ing. Francesco La Novara, arch. Aldo Mangione e dott. Giuseppe Lombardo, il segretario, arch. Agostino Marrella.

Intervengono: il dott. Stanislao Salvaggio, in rappresentanza del Corpo regionale delle foreste di Agrigento, giusta delega n. 6617 del 25 maggio 2001, invitato come membro aggregato, e l'arch. Vincenzo Lotà, sindaco del comune di Menfi, coadiuvato dall'arch. Domenico Calcagno dell'ufficio tecnico del medesimo comune.

Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i lavori con la trattazione della proposta di vincolo dell'area tra Porto Palo e il vallone Gurra di Mare ricadente nel territorio comunale di Menfi.

È altresì presente l'arch. Pietro Meli, invitato dal presidente in qualità di direttore della sezione beni paesaggistici, naturali, naturalistici e urbanistici della soprintendenza di Agrigento.

Il segretario, su invito del Presidente, sintetizza le fasi dei lavori sinora svolti dalla commissione, rileggendo anche il verbale precedente.

A tal proposito i membri si soffermano sulla complementarietà del paesaggio dell'area oggetto della proposta con la zona denominata «Serrone Cipollazzo» già vincolata paesaggisticamente con D.A. n. 7059 del 19 ottobre 2000. Concordano nel ritenere che sia opportuno considerare l'inclusione del versante orientale del promontorio sino al vallone Gurra Finocchio per i seguenti aspetti:

1) L'area è panoramicamente inserita nel paesaggio che è possibile fruire dal promontorio di Porto Palo;

2) Essa è sottesa tra l'originario sito di Porto Palo e l'area vincolata del «Serrone Cipollazzo»;

3) Esiste una continuità morfologica con l'area del «Serrone Cipollazzo»;

4) Il tracciato della ferrovia costituisce un segno incisivo del territorio, perché si adagianda alle caratteristiche morfologiche dei luoghi attraversati riuscendo a dare loro continuità.

Il sindaco ritiene opportuno che si definiscano in questa sede anche i criteri di valutazione delle trasformazioni territoriali nelle diverse parti dell'intera area, considerate le preoccupazioni d'ordine gestionale delle richieste da parte degli interessati.

La commissione prende atto di tale preoccupazione, ma annota che tali problematiche esulano dai compiti istituzionali della medesima. Tuttavia auspica un'intesa operativa tra l'amministrazione dei beni culturali e quella comunale, così come d'altra parte assicurato in questa sede sia dal soprintendente e dal direttore della sezione paesaggistica da un lato, sia dal sindaco presente dall'altro.

Dunque facendo seguito alle precedenti sedute e al sopralluogo effettuato in data 7 marzo 2001 sul territorio in esame, sulla base di apposita cartografia e di documentazione fotografica, presa conoscenza di quanto espressamente indicato nelle motivazioni del vincolo di immodificabilità temporanea di cui al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 e successive proroghe, preso atto della attuale insufficienza delle norme di salvaguardia ambientale del territorio compreso tra il vallone Gurra di Mare, l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra Finocchio, anche per l'effetto della decadenza degli effetti del citato D.A. avvenuta il 27 maggio 2000, la commissione, vista la documentazione istruttoria, rileva che l'area in esame offre le seguenti caratteristiche.

Essa, ricadente nella fascia costiera del territorio sud-orientale del comune di Menfi, limitrofi al confine orientale della riserva del fiume Belice nel territorio della provincia di Trapani, è costituita da diversi ambiti, uno relativo alla parte a ridosso dell'abitato di Porto Palo sino alla riva orientale del «Gurra di Mare», l'altro relativo all'area dell'antica Torre, il sottostante abitato e il retrostante pianoro, l'ultima infine contigua all'area vincolata denominata Serrone Cipollazzo.

La prima zona si caratterizza per un pendio molto ripido disseminato da massi calcarenitici e coperto da una fitta coltre di vegetazione spontanea. La sua linea di demarcazione dall'abitato è molto netta, non esistono tuttora sfrangiamenti o penetrazioni dell'edificato verso quest'area, che mantiene così i suoi caratteri di unitarietà. Nella fascia costiera è localizzata una caratteristica scogliera di massi calcarenitici, costituenti anfratti e rilievi. Più a monte, lungo il percorso del vallone, l'area si presenta invece con una morfologia meno aspra, essendo costituita da un declivio che si diparte dalla crosta, la quale con andamento N-S delimita il terrazzo sovrastante.

L'ambito descritto si costituisce paesaggisticamente come zona complementare a quella relativa alla riserva naturale del Belice definendo *un'unicum* ambientale con la foce del vallone Gurra di Mare. In questo paesaggio naturale è inserito sul versate orientale del piccolo promontorio l'abitato marinaro di Porto Palo. Le modeste case di pescatori, sorte intorno ai primi dell'ottocento ed oggi trasformate in case di villeggiatura, si affacciano sull'unica strada del borgo che dal molo, inerpicandosi sul promontorio, conduce al punto più alto dominato dalla svettante presenza dell'omonima torre. Quest'ultimo elemento architettonico, storicamente databile alla fine del XVI secolo e facente parte del sistema di difesa costiero delineato dal Camilliani, costituisce un importante segnale nella lettura del paesaggio circostante. Da tale sito infatti, per la sua posizione geografica, si gode di un vasto panorama costiero di grande suggestione, comprendente anche l'area del «Serrone Cipollazzo».

Infine, sul versante orientale del promontorio citato, si inserisce un territorio che dalle ondulate colline retrostanti degrada dolcemente verso il mare.

Geologicamente il contesto ambientale situato ad occidente è ascrivibile al Plio-Pleistocene; più precisamente il substrato presente è costituito dai termini argillosi del Pliocene medio-superiore seguiti, in discordanza angolare, dai termini arenanacei dei depositi pleistocenici del «terrazzo marino»: questo pacco sedimentario è costituito essenzialmente dai litotipi tipici di una trasgressione marina ovvero conglomerati e sabbie, a tratti molto cementati, con giacitura suborizzontale.

L'elevata diversità di comportamento sotto il profilo della permeabilità determina la formazione di una falda superficiale impostata nei terreni molto permeabili per porosità (terrazzo marino), che essendo sovrapposti al litotipo argilloso, praticamente impermeabile, determinano la formazione di numerosi rigagnoli che scorrono su una fitta rete di drenaggio superficiale. L'affioramento di queste acque di infiltrazione ha determinato, oltre all'instaurarsi di una diversa tipologia di vegetazione, l'innescarsi di processi di erosione accellerata e di processi di dissesto di lieve entità e facilmente circoscrivibili. La conseguenza maggiormente visibile di questo fenomeno è data dalla presenza, sia lungo il versante esposto a sud che lungo la linea di battigia ed in mare fino a basse profondità, di grossi massi calcarenitici che con processi di crollo e rotolamento hanno raggiunto le quote più basse.

Il contesto morfologico è strettamente legato sia alle caratteristiche litologiche che giaciturali dei corpi rocciosi che, come visto in precedenza non sono esenti da processi gravitativi.

Il versante che si affaccia sul vallone Gurra di Mare presenta invece un andamento più regolare e morbido rispetto a quello meridionale, per l'esistenza dei litotipi argillosi.

Pur essendo in presenza di aspetti vegetazionali tipici di alcuni tratti della costa meridionale della Sicilia, tuttavia è da considerare abbastanza singolare la presenza contemporanea, su un'area di modesta estensione quale quella tra l'abitato di Porto Palo e la foce del vallone Gurra di Mare, di formazioni vegetali riferibili ad ambienti e situazioni ecologiche notevolmente differenti.

A pochissima distanza, anche di pochi metri, è possibile cogliere le differenze e gli adattamenti ecologici delle diverse formazioni. Si passa infatti dalla vegetazione psamofila delle spiagge sabbiose in stadio protodunale, a quella xerofila delle argille nude e calanchive (prateria africana a Lygeum spartum), a quella della gariga (cannuccia, tamerice, giunco pungente) lungo i rigagnoli di acque sorgive provenienti dalla falda, a quella rupicola (Sedum, Umbilicus, Asfodelo, Teucrium ecc.), fino a quella dei piccoli corsi d'acqua a carattere torrentizio tipici delle formazioni argillose siciliane (tamerice, canna comune ecc.).

Lungo il versante del vallone è presente, rigoglioso, il Tamarix gallica, il Tamarix africana (tamerici) e il Juncus acutus (giunco pungente). Tra le specie vegetali che colonizzano la spiaggia antistante il vallone sono presenti: la Matthiola sinuata (violacciocca), l'Eryngium maritimum (eringio di S. Pietro), la Centaurea sphaerocephala, l'Agropyron junceum.

Sulla parte scoscesa si incontrano la Chamaerops humilis (palma nana), Cynara cardunculus (carciofo selvatico), Beta vulgaris (bietola selvatica), Scilla maritima (cipollaccio), Mandragora autumnalis (mandragora), Asparagus acutifolius e Asparagus albus (asparagi), Fedia cornucopiae, Borrago offiicinalis (borragine), Barlia robertiana, Orobanche amethystea (lupa) e altre specie erbacee appartenenti alle famiglie delle composite, delle crocifere, delle ombrelifere, delle graminacee e delle leguminose, mentre sulla roccia argillosa affiorante si incontra il Lygeum spartum, Sueda vera, Salsola appostifolia.

Infine sugli anfratti dei blocchi calcarenitici l'umbellicus rupestris (ombellico di Venere), Sedum sp. Asphodelus microcarpus (asfodelo), Teucrium fruticans, Capparis spinosa var. rupestre (cappero).

Gli aspetti faunistici ripropongono la presenza di parecchie specie individuate nell'ambito della riserva naturale «Foce del fiume Belice e dune limitrofe» che insieme ad altre costituiscono, oltre all'estensione delle specie presenti nella riserva, un momento di integrazione con specie più proprie dei territori non umidi dell'entroterra. Infatti lungo il vallone sono stati avvistati, lepri, conigli, donnole, ricci e qualche volpe. Il tratto di spiaggia sabbiosa e rocciosa è luogo di sosta di numerose specie avicole migratorie.

A questo punto l'arch. Meli e l'arch. Calcagno si allontanano.

Le caratteristiche sopra descritte connotano in modo unico la qualità del territorio esaminato, costituendo insieme una unità paesaggistica di rara bellezza non ancora compromessa da vistosi interventi insediamenti.

Preso atto delle norme dello strumento urbanistico comunale e dell'esistenza delle fasce di rispetto fluviale e costiero ai sensi dell'art. 146, lettera *a)* e *c)* del decreto-legge n. 490/1999 nel territorio esaminato, considerato che per i siti descritti, i principali elementi di criticità sono riconducibili alle dinamiche di tipo edilizio che potrebbero interessare le aree prospicienti e limitrofe alla foce e lungo il corso del vallone Gurra di Mare, nonché tutta la fascia costiera sino ad arrivare anche oltre il vallone Gurra Finocchio, la commissione ritiene che occorra estendere le migliori condizioni di tutela anche a quelle porzioni di territorio che con quelle sono in stretto legame percettivo e le cui modificazioni possono influire negativamente sulle esigenze di tutela ambientale. Tale necessità si impone fra l'altro anche in relazione alla diretta connessione ambientale dell'area descritta con la limitrofa riserva del Belice e dell'area d'interesse naturale e paesaggistico del Serrone Cipollazzo.

Per siffatte motivazioni, fermo restando che nella fascia costiera e in quelle fluviali — già estensivamente definite dal citato decreto-legge n. 490/1999 occorre assicurare la salvaguardia degli habitat ecologici naturali e seminaturali delle specie vegetali e della fauna protetta ai sensi delle direttive CEE, la commissione, ritiene che, nelle limitrofe aree relative all'antico abitato di Porto Palo, al vasto pianoro soprastante e in tutte le altri parti territoriali in stretto legame percettivo con le sopradette fasce di rispetto ambientale, solo un'attenta valutazione delle opere edilizie previste nello strumento urbanistico potrebbe assicurare la effettiva tutela dei valori sopra descritti, soprattutto in relazione alla conservazione delle vedute panoramiche da e verso i luoghi individuati.

Perimetrazione: dalla foce del torrente Gurra Finocchio (detto anche vallone foce Porto Palo) si sale sino ad incontrare l'estremo punto superiore della particella n. 26 del foglio di mappa n. 77, da questo punto, percorrendo il limite occidentale della particella 86, si prosegue lungo i confini ovest e sud della part. 70 sino ad incontrare il confine occidentale della particella 59; si prosegue verso nord-ovest in linea retta lungo il confine di quest'ultima particella e quello orientale delle particelle nn. 36, 35 e 25, attraversando la strada provinciale Porto Palo-Menfi, sino ad incontrare la linea ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle; si prosegue lungo il suo tracciato verso occidente sino ad incontrare il vallone Gurra Belice (detto anche Gurra di Mare); da questo punto si scende il letto sino alla foce.

(*Omissis*).

Il presidente: FIORENTINI

Il segretario: MARRELLA

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 4 marzo 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visti gli articoli 21 e 71 dello statuto;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996;

Visti i decreti rettorali 12 dicembre 1997, n. 5353 e 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 298 del 23 dicembre 1997 e n. 261 dell'8 novembre 2000, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto innanzi citato;

Vista la deliberazione del senato accademico del 26 novembre 2002, con la quale, acquisiti i pareri degli organi competenti, sono state approvate, all'unanimità, le modifiche allo statuto;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 gennaio 2003 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità in ordine ai seguenti articoli del nuovo statuto: art. 13, comma 3; art. 25, comma 1, lettera *e)*; art. 30, comma 2 e articoli 72 e 73;

Vista la deliberazione del 4 febbraio 2003 con la quale il senato accademico ha stabilito, all'unanimità, di conformarsi ai suindicati rilievi ministeriali;

Decreta:

Per effetto delle modifiche approvate, lo statuto dell'Università degli studi di Salerno è emanato nella nuova stesura di seguito riportata.

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1

PRINCIPI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.

2. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

5. Il sigillo ufficiale è quello dell'Antica Scuola Medica Salernitana.

6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica Scuola Medica Salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando consorzi ed altre forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

Art. 3.

Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'Università garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi e valuta i risultati della ricerca mediante le commissioni scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29 del presente statuto in base alla valutazione dei progetti di ricerca presentati. Essa verifica, inoltre, periodicamente la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli.

3. In attuazione del principio della libertà della ricerca, l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. Ai professori e ricercatori è garantita la collaborazione del personale tecnico-amministrativo ed è, altresì, garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio dell'Università, secondo modalità definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.

Art. 4.

Didattica

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli dell'ordinamento universitario ministeriale previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

2. I docenti adempiono i doveri istituzionali relativi al loro stato giuridico nel rispetto dell'autonomia ad essi garantita.

3. L'Università persegue la programmazione delle attività didattiche per il raggiungimento dei fini formativi mediante:

a) la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico;

b) il coordinamento e la verifica delle attività didattiche;

c) il tutorato.

4. L'organizzazione della prestazione didattica che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il buon andamento dell'attività didattica, è deliberata dalle strutture competenti secondo le norme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina anche la formazione finalizzata ed i servizi didattici di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990.

5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Può, inoltre, promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'Università, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, e secondo le modalità stabilite da specifico regolamento di Ateneo, può stipulare con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

7. L'Università verifica la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica, sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa in materia di diritto allo studio, organizza i propri servizi in modo da rendere effettiva la partecipazione degli studenti e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre, inoltre, alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attività di orientamento per l'iscrizione agli studenti universitari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

3. L'Università riconosce e valorizza, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono in modo costruttivo alla promozione culturale ed al miglioramento della qualità della vita universitaria.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili l'Università, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap.

Art. 6.

Organizzazione e controllo di gestione

1. Le attività dell'Università sono attribuite di regola agli organi periferici: facoltà, dipartimenti e centri interdipartimentali, secondo i principi del decentramento amministrativo.

2. Sono di competenza degli organi centrali le decisioni riguardanti la politica generale e gli interessi fondamentali.

3. Le funzioni degli organi monocratici sono di regola delegabili. La non delegabilità deve essere stabilita da apposite norme.

4. L'Università adotta, in via ordinaria, il metodo della programmazione e del controllo di gestione, che si fonda sulla proposizione, pluriennale ed annuale, di obiettivi e di azioni e sulla verifica dei risultati conseguiti.

5. Il controllo di gestione è preordinato alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle attività svolte dalle singole strutture mediante indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

6. L'Università individua le unità organizzative a livello delle quali intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione ai fini del controllo di gestione di cui al comma precedente.

Art. 7.

Programmazione dell'attività

1. La programmazione avviene mediante l'adozione di un piano di sviluppo nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi a lungo e medio termine delle attività istituzionali;

b) le scelte in termini di azioni da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi individuati;

c) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento dei predetti obiettivi.

2. Il piano, le cui linee fondamentali sono predisposte dal rettore, è elaborato ed approvato dal senato accademico secondo il procedimento di cui all'art. 24 comma 2, lettera *a)* del presente statuto.

3. Il piano è aggiornato, di norma, ogni tre anni; il senato accademico può disporne l'aggiornamento, in qualsiasi momento, per esigenze sopravvenute.

4. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo, approva i programmi annuali di attività, sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo, per quanto di competenza. Tali programmi sono trasmessi al nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Ai fini della elaborazione del piano di sviluppo, l'Università può promuovere il più ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici anche mediante la costituzione di commissioni miste per lo studio e la valutazione di specifici problemi.

Art. 8.

Informazione

1. L'attività dell'Università si ispira ai principi della semplicità, dello snellimento delle procedure, della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni.

2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi è effettuato ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.

3. L'Università pubblica periodicamente un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti. Cura, inoltre, la pubblicazione periodica di informazioni sulle attività e sul funzionamento dell'Ateneo.

4. L'Università utilizza, altresì, in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

5. È istituito un ufficio delle relazioni con il pubblico per la gestione dell'accesso alle informazioni. Esso cura la redazione e la pubblicazione del bollettino ufficiale e di ogni altra informazione di carattere generale.

Art. 9.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università stabilisce rapporti di collaborazione con le altre università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.

2. I rapporti esterni all'Ateneo, che possono riguardare l'attività didattica, di ricerca o di servizio, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto e in conformità alle finalità istituzionali, sono promossi per il soddisfacimento di esigenze di innovazione ovvero per nuove attribuzioni conferite dalla legge.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni verso terzi, da redditi patrimoniali, donazioni, lasciti e simili.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. Le strutture interessate provvedono a trasferire al bilancio dell'Università le aliquote di tali entrate previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità a titolo di

rimborso di spese a carico dell'amministrazione centrale e/o di compensi forfettari al personale non incardinato nella struttura autonoma.

Art. 11.

Commissione etica di Ateneo

1. È istituita, quale autorità morale cui chiunque può rivolgersi, la commissione etica di Ateneo. Essa vigila in particolare sul rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto nei confronti del personale e delle strutture dell'Università, nonché degli studenti.

2. La commissione etica di Ateneo è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito, anche di altra università.

3. Il rettore nomina i tre componenti, di cui uno su indicazione del senato accademico ed uno su indicazione del consiglio degli studenti. Essi durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la commissione etica, che suggerisce al rettore gli opportuni provvedimenti.

4. I componenti della commissione etica adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

Art. 12.

Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla legge, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura e del tempo libero.

Capo 2

FONTI NORMATIVE

Art. 13.

Regolamenti di Ateneo - Norme generali

1. Tutti i regolamenti di Ateneo per i quali non sia diversamente specificato dal presente statuto, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I principali regolamenti di Ateneo sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento didattico di Ateneo;

d) i regolamenti didattici di facoltà;

e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

f) il regolamento sul procedimento amministrativo;

g) il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo.

3. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito e nel rispetto delle procedure di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento e, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 15.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.

Art. 16.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, su proposta delle facoltà, l'ordinamento degli studi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni e integrazioni; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attività didattica.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico.

Art. 17.

Regolamenti didattici di facoltà

1. I regolamenti didattici di facoltà specificano, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e le modalità di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà e approvati, previo esame di legittimità, dal senato accademico.

Art. 18.

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con i regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del presente statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse. La loro formulazione e le relative procedure di approvazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Regolamento sul procedimento amministrativo

1. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina:

a) i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Università;

b) le unità organizzative responsabili del procedimento;

c) i responsabili del procedimento;

d) le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi è predisposto ed approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.

Art. 20.

Regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo

Il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

TITOLO 2

ORGANI DI ATENEO

Capo 1

ORGANI DI GOVERNO

Art. 21.

Organi di governo dell'Ateneo

Sono organi di governo dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il rettore: funzioni

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento di decisioni e di attuazione. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività, e vigila sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed in particolare sull'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e dell'efficienza dei servizi;

c) esercita, previo parere dei presidi di facoltà, riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

f) predispone, sulla base del piano di sviluppo dell'Ateneo, il programma annuale di attività;

g) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto;

h) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del direttore amministrativo;

i) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;

j) in caso di necessità, adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al consiglio d'amministrazione o al senato accademico nella prima seduta successiva;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di un prorettore vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università, e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

4. Le funzioni di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà, di presidente di corso di laurea o di area didattica, di direttore di dipartimento, oltre agli altri casi previsti dalla legge.

5. Al rettore può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

6. Al prorettore vicario può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Il rettore: elezione

1. Il rettore dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro.

2. L'elettorato attivo è costituito dai componenti dei consigli di facoltà e della consulta del personale tecnico-amministrativo. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 24.

Senato accademico: funzioni

1. Il senato accademico ha la responsabilità d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, in relazione alle attività didattiche e di ricerca.

2. In particolare, il senato accademico:

a) elabora il piano di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e degli organismi di valutazione e controllo. Approva il piano stesso sentiti, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo;

b) approva il programma annuale di attività predisposto dal rettore, sentito il collegio dei direttori di dipartimento;

c) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, tenuto conto dei consuntivi e della programmazione didattica e scientifica presentati dai rispettivi consigli, nonché delle indicazioni degli organismi di valutazione e controllo;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

e) delibera il calendario accademico;

f) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica, nonché dei corsi di studio, su proposta delle strutture didattiche competenti;

g) delibera sulla costituzione e modificazione dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento;

h) delibera sulla disattivazione dei dipartimenti;

i) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

j) approva, sentiti il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo;

k) approva il regolamento didattico di Ateneo;

l) esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) esprime parere obbligatorio sul regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;

n) approva i regolamenti didattici di facoltà;

o) approva, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo, il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo;

p) esercita il controllo di legittimità ed approva i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

q) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi, sentito il consiglio degli studenti;

r) delibera, sentiti le facoltà interessate e il consiglio degli studenti, l'applicazione del numero programmato a singole facoltà o corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;

s) delibera, su proposta delle commissioni scientifiche di Ateneo, sulla ripartizione dei fondi ex 60%;

t) approva i decreti d'urgenza emanati dal rettore, nella seduta immediatamente successiva;

u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 25.

Senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è così costituito:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il direttore amministrativo;

e) un numero di rappresentanti, pari al numero dei presidi, eletti dalle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio universitario nazionale, di cui all'allegato 1 al presente statuto;

f) una rappresentanza del consiglio degli studenti pari al 15% degli altri componenti;

g) due rappresentanti della consulta del personale tecnico-amministrativo.

2. L'elettorato attivo e passivo di cui al precedente comma 1, lettera *e)*, è costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori, secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 26.

Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal senato accademico, svolge funzioni attuative, normative e di controllo generale della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) approva il bilancio di previsione, sentiti il senato accademico e il collegio dei direttori di dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;

b) approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola al senato accademico ed alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;

c) delibera il piano edilizio dell'Ateneo redatto in coerenza con le linee indicate nel piano di sviluppo dell'Ateneo formulato dal senato accademico ed assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

d) in attuazione dei criteri determinati dal senato accademico, delibera sulla destinazione delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

e) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

f) in base ai criteri determinati dal senato accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

g) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;

h) stabilisce la misura dell'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;

i) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo;

j) determina la misura di eventuali compensi per l'attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;

k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

l) approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il senato accademico;

m) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

n) sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

o) può deliberare appositi comitati per la gestione di progetti di formazione e/o di ricerca finanziati e/o cofinanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o di Ateneo;

p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 27.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione è così costituito:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori;

g) quattro rappresentanti degli studenti;

h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) il presidente della regione Campania;

k) il presidente della provincia di Salerno;

l) il sindaco del comune di Salerno;

m) il sindaco del comune di Fisciano;

n) il sindaco del comune di Baronissi;

o) il vicepresidente del comitato dei sostenitori;

p) i rappresentanti di cui ai punti *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* sono eletti dalle rispettive categorie.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal rettore almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da *a)* ad *h)*.

Capo 2

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 28.

Collegio dei direttori di dipartimento

1. È costituito il collegio dei direttori di dipartimento, con funzioni consultive di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca dell'Università. Il presidente, eletto tra i suoi membri, è nominato con decreto del rettore.

2. Il collegio dei direttori di dipartimento:

a) esprime parere obbligatorio in merito:

alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti;

alla costituzione dei centri interdipartimentali;

al piano di sviluppo dell'Università e sul programma annuale delle attività;

al bilancio di previsione;

ai criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche e scientifiche;

ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

al regolamento generale di Ateneo;

b) formula proposte in merito al coordinamento e all'organizzazione dell'attività di ricerca dell'Università;

c) redige la relazione annuale dell'attività di ricerca dell'Università.

3. Il collegio è tenuto a pronunciarsi non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono comunque essere assunte.

Art. 29.

Commissioni scientifiche di Ateneo

1. Sono istituite le commissioni scientifiche di Ateneo per la valutazione dei programmi e dei risultati dell'attività di ricerca, di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente statuto. Le commissioni sono organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la ricerca.

2. Le commissioni, elettive, sono distinte per settori disciplinari omogenei corrispondenti alle aree disciplinari stabilite dal Consiglio nazionale universitario. Durano in carica tre anni. Ogni commissione è composta da tre professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori confermati. L'elettorato attivo per i ricercatori comprende anche i ricercatori non confermati. Le commissioni sono convocate dal componente più anziano in ruolo.

3. Le commissioni, in particolare:

a) in base alla valutazione dei programmi di ricerca presentati, propongono l'attribuzione di fondi di ricerca ai professori ed ai ricercatori;

b) esprimono valutazioni sui risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito delle singole aree disciplinari.

4. Le commissioni, convocate dal professore più anziano, possono riunirsi periodicamente in seduta plenaria per:

a) formulare proposte in merito all'individuazione di criteri e indicatori per la valutazione dell'attività di ricerca;

b) esprimere valutazioni sui risultati generali dell'attività di ricerca dell'Università;

c) formulare proposte volte a favorire lo sviluppo e l'efficienza dell'attività di ricerca;

d) formulare proposte ed esprimere parere in merito alla relazione sull'attività di ricerca dell'Università.

Art. 30.

Consiglio degli studenti

1. È costituito il consiglio degli studenti come organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso è organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti:

a) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo;

b) esprime parere sulle norme generali in tema di tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

c) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

d) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività di cui all'art. 61 del presente statuto;

e) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

f) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

g) redige alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale rela-

zione viene trasmessa al senato accademico e costituisce elemento informativo per il nucleo di valutazione di Ateneo;

h) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. Il consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. Il consiglio è composto da due a quattro membri per ciascuna facoltà, in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri del consiglio durano in carica non più di due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal rettore.

6. Il consiglio esprime una propria rappresentanza nel senato accademico.

Art. 31.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. È costituita la consulta del personale tecnico-amministrativo come organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive relativamente alle materie previste dal presente Statuto, compatibilmente con la legislazione vigente.

2. La Consulta:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano di sviluppo e formula anche proposte per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;

b) esprime pareri e può formulare proposte in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;

c) esprime parere sul regolamento per la gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico e amministrativo;

d) formula proposte ed esprime parere sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;

e) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. La consulta è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. La consulta del personale tecnico-amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da trenta membri, eletti secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Università.

5. La consulta elegge tra i suoi membri un presidente ed un segretario, che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute.

6. La consulta viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

7. La consulta elegge tra i suoi membri due rappresentanti nel senato accademico.

Art. 32.

Collegio dei revisori dei conti

1. È costituito il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi nominati con decreto del rettore. Al collegio dei revisori è affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo.

2. I tre revisori sono designati dal senato accademico che li sceglie tra:

a) i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere;

b) gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;

c) i dirigenti dello Stato che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università. Il senato indica, inoltre, quale dei revisori debba assumere le funzioni di presidente.

3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

4. Ai componenti del collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 33.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo è composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo:

a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche;

b) predispone annualmente una relazione sull'attività di valutazione svolta.

4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo un adeguato supporto logistico organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 34.

Comitato per lo sport universitario

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.

4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'università o da altri enti.

TITOLO 3

STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO

Capo I

STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO

Art. 35.

Strutture scientifiche e di ricerca

1. Sono strutture della ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca.

2. Tutte le attività di ricerca, ivi comprese le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, si svolgono all'interno di dette strutture.

Art. 36.

Dipartimenti: natura giuridica e funzioni

1. L'Università si articola in dipartimenti ai quali afferiscono i professori e i ricercatori.

2. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa.

3. La costituzione e la modificazione dei dipartimenti avvengono secondo le procedure di proposta e istituzione indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento; la disattivazione è deliberata dal senato accademico. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

4. I dipartimenti:

a) hanno come compito primario la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in settori omogenei per finalità e metodi;

b) coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

c) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche;

d) propongono, anche in concorso con altre strutture, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e di corsi di master e ne possono organizzare le attività relative;

e) propongono la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore e di ricercatore;

f) concorrono alla formazione del piano di sviluppo dell'Università;

g) concorrono a determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca e i servizi amministrativi e tecnici;

h) avanzano richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica ad essi afferente;

i) partecipano all'istituzione di consorzi con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

j) stipulano convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

k) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 37.

Dipartimenti: composizione

1. Al dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori, anche di facoltà diverse, che svolgono ricerca in settori omogenei e coordinabili con le attività del Dipartimento.

2. Ai professori e ai ricercatori è garantita la libertà di opzione tra i dipartimenti esistenti. Le modalità per l'esercizio dell'opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

3. Al dipartimento, inoltre, afferiscono i dottorandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca che svolgono attività di studio nel dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

4. Per la costituzione di nuovi dipartimenti è necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la metà costituita da professori.

5. Per i dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento, previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta di dipartimento quando prevista dal regolamento di dipartimento.

Art. 39.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal segretario amministrativo e da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Del consiglio può anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.

3. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del dipartimento. Approva il regolamento di dipartimento. Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita del dipartimento ed in particolare:

a) promuove il potenziamento delle attività sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

b) organizza i servizi forniti dal dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature verificando la copertura dei relativi costi;

c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal direttore, ed approva, inoltre, la relazione annuale sull'attività di ricerca svolta;

d) approva le convenzioni ed i contratti proposti al dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

e) si esprime sulla destinazione e sulla modalità di copertura dei posti disponibili di professore e ricercatore;

f) si esprime, nella composizione prevista dalla legge, sulle chiamate di professori;

g) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca che si svolgono in tutto o in parte presso il dipartimento;

h) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del dipartimento.

Art. 40.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore.

2. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di dipartimento. Le modalità per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.

3. Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non può essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento. Promuove le attività del dipartimento con la collaborazione del consiglio e della giunta, ove questa sia costituita.

5. Il direttore:

a) cura la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

b) redige la relazione annuale sull'attività scientifica del dipartimento, da sottoporre al senato accademico congiuntamente alle richieste di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività di ricerca;

c) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

d) è in generale responsabile dei rapporti istituzionali del dipartimento con le altre strutture di Ateneo.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Il direttore è coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal segretario amministrativo, assegnato al dipartimento con provvedimento del direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento.

8. Al direttore del dipartimento può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Dottorati di Ricerca

I corsi di dottorato di ricerca, istituiti dal senato accademico in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 42.

Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca

1. Per coordinare ricerche di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca comuni a più strutture scientifiche anche di diversi Atenei composti da almeno dieci tra docenti e ricercatori.

2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca è deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, dal senato accademico, sentiti il consiglio, di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a più Atenei sono regolati da apposite convenzioni.

3. I centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo.

4. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attività devono essere garantite dai dipartimenti che promuovono la costituzione del centro e definite nella proposta costitutiva.

Art. 43.

Attività per conto terzi

1. Il dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attività di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art. 9 del presente statuto.

2. L'attività è svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal dipartimento.

3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'Università.

4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le modalità operative del presente articolo vengono definite con apposito regolamento di Ateneo.

5. I commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche ai centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca di cui all'art. 42 del presente statuto.

Capo 2

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 44.

Centri interdipartimentali di servizio

1. Per la gestione di biblioteche, di laboratori didattici, di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, per rendere più efficienti i servizi, possono essere istituiti, su richiesta dei dipartimenti, centri interdipartimentali di servizio, comuni a più strutture didattiche o scientifiche.

2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali di servizio è deliberata dai consigli di dipartimento interessati, nelle forme previste dal regolamento generale di Ateneo.

3. I centri interdipartimentali di servizio hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo.

4. I centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento,garantite dai dipartimenti interessati.

Art. 45.

Centri di servizio dell'Ateneo

1. Per la produzione e la erogazione di beni e servizi, finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo.

2. Il centro di servizio dell'Ateneo è istituito dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo per quanto di competenza.

3. L'individuazione delle risorse finanziarie e materiali, nonché del personale, da assegnare al centro di servizio, di competenza del consiglio di amministrazione, è condizione essenziale per l'attivazione.

4. Il centro di servizio è retto per la durata di tre anni da un comitato di tre membri e da un direttore nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

5. Il centro di servizio può essere dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile.

6. Il regolamento del centro di servizio, sentito il consiglio degli studenti, può prevedere le modalità di utilizzo di prestazione a tempo parziale rese disponibili dagli studenti, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici e privati.

7. L'utilizzazione del personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 46.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dai centri di servizio di Ateneo per le biblioteche, dai centri bibliotecari interdipartimentali e dalle biblioteche di facoltà e di dipartimento.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

3. Nel rispetto delle autonomie di spesa e gestionali delle strutture di cui al punto 1, i principi di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, su proposta della commissione biblioteche.

4. La commissione biblioteche è l'organo collegiale di indirizzo del sistema bibliotecario di Ateneo.

5. Funzioni, composizione e modalità di designazione dei membri della commissione biblioteche sono fissate nel regolamento generale di Ateneo.

6. Possono essere istituite, mediante convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

Titolo 4

DIDATTICA

Capo I

Strutture didattiche

Art. 47.

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono:

a) le facoltà;

b) le aree didattiche, comprendenti i corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale;

c) i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica;

d) le Scuole di specializzazione.

2. La scelta di attivare le strutture di cui ai punti *b)* e *c)* è demandata ai consigli di facoltà.

Art. 48.

Le facoltà

1. La facoltà, struttura di appartenenza dei professori e ricercatori, ha il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad essa afferiscono, di garantire l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

2. A tal fine la facoltà ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico.

3. Gli organi di facoltà sono:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside;

c) la giunta, ove prevista dal regolamento di facoltà.

Art. 49.

Consiglio di facoltà: funzioni

1. Il consiglio di facoltà:

a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla facoltà e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

b) delibera in merito alla istituzione e attivazione di corsi di studio, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990;

c) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

d) delibera il regolamento didattico di facoltà, su proposta delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati;

e) delibera il regolamento di funzionamento della facoltà, di cui all'art. 18 del presente statuto;

f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;

g) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentito l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;

h) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione delle facoltà;

i) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, sulle modalità di copertura e procede alle relative chiamate, sentiti i dipartimenti interessati;

j) individua i dipartimenti che collaborano all'attività didattica;

k) approva il manifesto annuale degli studi;

l) verifica l'attività didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;

m) autorizza, su domanda del docente interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di laurea di appartenenza.

2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario ministeriale, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 50.

Consiglio di facoltà: composizione

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti.

2. Qualora i ricercatori siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al consiglio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e in subordine dell'anzianità anagrafica.

3. Le chiamate, la messa a concorso di posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. La rappresentanza degli studenti è pari al 15% dei professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso.

5. Tutti i membri del consiglio di facoltà eleggono il preside.

Art. 51.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà e ne coordina e promuove l'attività e in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà e la giunta, ove essa sia costituita, e cura l'esecuzione delle loro delibere;

b) esercita la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà e costituisce le commissioni di esame di profitto e di laurea;

c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge;

d) ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni di cui dispone per il funzionamento della facoltà;

e) rappresenta la facoltà nel senato accademico;

f) partecipa al collegio di cui all'art. 22, comma 1, lettera *c)* del presente statuto.

2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore.

3. Il preside dura in carica quattro anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il preside, terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un quadriennio.

4. Il preside può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

5. Al preside di facoltà può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 52.

Aree didattiche, corsi di laurea e corsi di laurea specialistica

1. Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea e di laurea specialistica possono essere istituite le aree didattiche, o in alternativa i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica.

2. Gli organi dell'area didattica, ove costituita, sono:

a) il consiglio;

b) il presidente.

3. Gli organi del corso di laurea e del corso di laurea specialistica, ove costituiti, sono:

a) il consiglio;

b) il presidente.

Art. 53.

Consiglio di area didattica, consiglio di corso di laurea, consiglio di corso di laurea specialistica

1. Il consiglio di area didattica o il consiglio di corso di laurea, di laurea specialistica ha i seguenti compiti principali:

a) fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo;

b) valutare l'andamento delle attività e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalità;

c) formulare proposte in merito alla programmazione didattica, ivi compresa l'indicazione delle discipline da attivare o disattivare e le modalità delle relative coperture;

d) coordinare i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

e) elaborare il manifesto degli studi relativo al corso o ai corsi che ad essi fanno capo;

f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

g) organizzare il tutorato e l'orientamento per gli studenti;

h) formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.

2. I consigli di area didattica, i consigli di corso di laurea e i consigli di corso di laurea specialistica sono costituiti da:

a) i professori di prima e seconda fascia, i professori a contratto ed i professori supplenti, di insegnamenti facenti parte dell'area didattica, o del corso di laurea, o del corso di laurea specialistica;

b) tutti i ricercatori assegnati dalla facoltà al relativo consiglio;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori confermati.

3. Gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

4. Il presidente è eletto da tutti i membri del consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, dura in carica tre anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. Viene nominato dal rettore.

5. Al presidente può essere assegnata un'indennità di funzione nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Commissione didattica di Ateneo

1. È istituita la commissione didattica di Ateneo per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 4 dello statuto. La commissione è anche organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la didattica.

2. Composizione, modalità di elezione e di funzionamento della commissione sono determinati dal senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche ed il consiglio degli studenti, in maniera da garantire una adeguata presenza della componente studentesca.

3. I rappresentanti degli studenti nella commissione sono designati dal consiglio degli studenti.

Art. 55.

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione, secondo la tipologia prevista dalla normativa in vigore, sono istituite dal rettore, su proposta delle facoltà nell'ambito del piano di sviluppo dell'Ateneo, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e gestionale nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni del presente statuto.

2. La programmazione annuale, deliberata secondo i criteri stabiliti dal senato accademico, è approvata dalle facoltà di riferimento per gli aspetti didattici, e dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per gli aspetti amministrativi e contabili.

3. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base alla legge istitutiva e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Capo 2

FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 56.

Tutorato e orientamento

1. L'Università organizza e disciplina, nel regolamento didattico di Ateneo ed in quello delle singole strutture didattiche, il servizio di tutorato e orientamento.

2. Il servizio di tutorato ed orientamento è finalizzato a rimuovere ostacoli al processo formativo ed a rendere gli studenti attivamente partecipi dello stesso secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

3. L'Università costituisce il centro di Ateneo per l'orientamento e il tutorato con competenze di indirizzo e coordinamento per ciò che attiene all'orientamento e al tutorato, con autonomia organizzativa e gestionale. Le attività sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Corsi di orientamento e altri servizi per gli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attività ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

2. Per l'organizzazione di tali corsi, l'Università può richiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. Essa, sentito il consiglio degli studenti, si avvale anche della collaborazione degli studenti.

3. L'Università promuove convenzioni per attività sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 58.

Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale Attività culturali e formative esterne

1. Le strutture didattiche e scientifiche dell'Università, secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 4 del presente statuto, in collaborazione con Stato, regione, altri enti pubblici e privati, ordini professionali, associazioni imprenditoriali artigianali e industriali, possono organizzare, anche in collaborazione con altri Atenei:

a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;

b) corsi di preparazione a concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge;

e) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

2. I corsi sono attivati, con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti e delle strutture didattiche interessate, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Ateneo;

3. L'Università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Art. 59.

Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali

1. L'Università promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalità:

a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;

b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché ne rimuovano le cause;

c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, ambientali e sociali;

d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private;

e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati;

f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attività formative autogestite proposte dagli studenti.

2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Università si può avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo.

Art. 60.

Attività formative autogestite dagli studenti

1. L'Università, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali, incoraggia le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali e dello sport. Essa inoltre autorizza iniziative autogestite nel campo delle attività ricreative e del tempo libero.

2. L'Università, con il sostegno organizzativo del consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività formative autogestite.

3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo per gli studenti.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio degli studenti e previo parere del senato accademico, può mettere a disposizione per le attività di cui al punto 1, strutture e risorse finanziarie.

Art. 61.

Centro di Ateneo per le relazioni internazionali

1. È istituito il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali con funzioni di promozione, informazione, coordinamento e assistenza per promuovere le iniziative con le istituzioni estere che rivestano interesse generale per l'Ateneo.

2. In particolare il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali:

a) promuove e realizza tutte le azioni previste dal Programma Socrates dell'Unione europea in vista di assicurare ai docenti e agli studenti una dimensione europea degli studi;

b) provvede a strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

TITOLO 5

AMMINISTRAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Capo 1

AMMINISTRAZIONE

Art. 62.

Amministrazione e autonomia delle strutture

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 2, punto 5, all'art. 6, punti 1, 3 e 4 e all'art. 8, punto 1 del presente

statuto, l'Università informa l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di snellimento delle procedure.

2. L'amministrazione centrale è un centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore amministrativo.

3. L'Università provvede all'organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

4. Le facoltà, i dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca, i centri di servizi dell'Ateneo, e i comitati di cui all'art. 26, comma 2, lettera *o)* hanno piena autonomia gestionale. Sono fatte salve le trasformazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di portata economica straordinaria e di rilevanza generale che rimangono di competenza del consiglio di amministrazione.

5. Non è prevista alcuna organizzazione gerarchica della funzione amministrativa, che viene esercitata in parallelo da tutte le strutture.

6. I criteri generali che, nel rispetto dei principi relativi all'organizzazione di cui all'art. 6 del presente statuto, regolano il funzionamento dei centri autonomi di gestione e/o di spesa sono fissati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 63.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il direttore amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.

3. In particolare al direttore amministrativo compete:

a) la verifica e il controllo delle attività degli altri dirigenti;

b) l'adozione degli atti di reclutamento e di gestione del personale;

c) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;

d) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza;

e) ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.

4. L'incarico di direttore amministrativo è conferito, su proposta del rettore, che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle Università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali.

5. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo determinato di durata pari a quella del mandato del rettore, rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilità dirigenziale; a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, prima della scadenza, è disposta, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione con atto motivato.

Art. 64.

Dirigenti

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università, salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva dei posti per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Ai dirigenti sono riconosciute le indennità di posizione e di risultato determinate annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 65.

Corsi di aggiornamento del personale

1. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Università.

2. A tale scopo organizza attività e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo.

3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.

4. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Università, sia in collaborazione con istituti, società, enti specializzati in tali attività.

Capo 2

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 66.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi amministrativi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 67.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto, è deliberata dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento per quanto di competenza.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) elevata qualificazione dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.

4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi privati, sono designati dal senato accademico su proposta delle strutture interessate e sono tenuti a presentare allo stesso, una relazione annuale.

5. Il senato accademico valuta annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei suddetti principi di cui al comma precedente e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi della legge n. 241/1990.

Art. 68.

Fondazione universitaria

L'Università può costituire Fondazioni universitarie secondo le previsioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni possono avere anche lo scopo di promuovere l'utilizzazione dei risultati dell'attività scientifica.

Art. 69.

Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture scientifiche può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di cui al precedente articolo un centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno, con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. Il centro assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

b) ricerca applicata e diffusione delle tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Il bilancio del centro per i rapporti con l'esterno deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 70.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

4. Il comitato è presieduto dal rettore ed elegge al suo interno un vice-presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione.

5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono adottate con deliberazioni del senato accademico, assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, e sentiti, per quanto di competenza, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

2. Le modifiche di statuto approvate sono trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un parere, trascorso il termine di sessanta giorni, se il parere non è pervenuto, le modifiche vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le delibere sono sottoposte a nuova deliberazione con le medesime procedure di cui al comma precedente e, quindi, emanate, con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 72.

Durata delle cariche elettive negli organi collegiali

1. I componenti non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un componente non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non può, a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio.

2. I componenti che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai fini della rieleggibilità, qualora non superi i diciotto mesi.

3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono immediatamente eleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualità di studente dell'Università, con la reiscrizione dopo il conseguimento della laurea e con la seconda reiscrizione per trasferimento di corso di laurea o facoltà.

Art. 73.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, di prorettore vicario, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di presidente di corso di studio o di area didattica non sono cumulabili.

2. La carica di preside è incompatibile con quelle di componente il consiglio di amministrazione.

3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

4. L'eletto in più organi, allorquando si verifichi una delle suddette incompatibilità, deve optare entro dieci giorni dalla elezione.

Art. 74.

Disposizione transitoria

I mandati relativi al rettore ed ai presidi sono conservati sino alla scadenza quadriennale prevista dal presente statuto.

Art. 75.

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fisciano, 4 marzo 2003

Il rettore: PASQUINO

ALLEGATO 1

Le aggregazioni di Aree scientifico-disciplinari del consiglio universitario nazionale previste dall'art. 25, comma 1, lettera *c)*, del presente statuto sono così determinate:

1) area scientifica (aree dalla n. 1 alla n. 7);

2) area tecnologica (aree numeri 8 e 9);

3) area umanistico-letteraria (aree numeri 10 e 11);

4) area giuridico-economica (aree numeri 12, 13 e 14).

La rappresentanza delle aree è ripartita nel modo seguente:

1) area scientifica n. 3;

2) area tecnologica n. 2;

3) area umanistico-letteraria n. 2;

4) area giuridico-economica n. 2.

03A03762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 marzo 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Conigliaro, vice console onorario della Repubblica francese in Siracusa.

In data 11 marzo 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Fremura, console onorario di Spagna a Livorno.

03A04299 - 03A04298

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmati a Roma il 23 luglio 1998.

Il giorno 13 gennaio 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmati a Roma il 23 luglio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 27 settembre 2002, n. 232, pubblicata nel supplemento ordinario n. 202/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2002.

In conformità all'art. 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 13 gennaio 2003.

03A04300

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Spes Abate, in Preci, frazione di Castelvecchio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Spes Abate, con sede in Preci (Perugia), frazione di Castelvecchio, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Spes Abate», con sede in Preci (Perugia), frazione di Castelvecchio.

03A04021

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia Santa Maria della Pietà, in Preci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia Santa Maria della Pietà, con sede in Preci (Perugia), è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria della Pietà», con sede in Preci (Perugia).

03A04022

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Giuseppe Moscati in San Lorenzo, in Triggiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia San Giuseppe Moscati in San Lorenzo, con sede in Triggiano (Bari).

03A04023

Riconoscimento civile di estinzione della Parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, in Bova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, con sede in Bova (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione dell'ente suddetto acquista efficacia civile alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A04024

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Vallo di Nera

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 marzo 2003, la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Vallo di Nera (Perugia), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia dei Santi Michele, Giovanni e Sebastiano», sempre con sede in Vallo di Nera (Perugia).

03A04030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Firenze.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 18465 del 26 febbraio 2003 la «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Firenze, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

03A04032

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Esopral».

Estratto provvedimento UPC/II/1351 del 28 febbraio 2003

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

035433010/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433046/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433073/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in elister da 20 mg;

035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433123/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433162/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433198/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433224/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433251/M - 90 cpr gastropesistenti in blister da 40 mg;

035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433465/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

035433477/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433515/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0262/001-002/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di somministrazione mediante sondino gastrico.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04380

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lucen».

Estratto provvedimento UPC/II/1352 del 28 febbraio 2003

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:

035367010/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367022/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367034/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367046/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367059/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367061/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367073/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367085/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367097/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367109/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367111/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367123/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367135/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367147/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367150/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367162/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367174/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367186/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367198/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367200/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367212/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

035367224/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

035367236/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367248/M - 7 cpr rivestite con film in bslister da 20 mg;

035367251/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367263/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367275/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367287/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367299/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367301/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367313/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367325/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367337/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367349/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367352/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367364/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367376/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

035367388/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367390/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367402/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367414/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367426/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367438/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367440/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367453/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367465/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367477/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367489/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367491/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367503/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367515/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

035367527/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0251/001-002/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di somministrazione mediante sondino gastrico.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04379

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 84 del 12 marzo 2003.

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Società: Amgen Europe BV.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Granulokine» «30» 1 flacone iniettabile 1 ml - A.I.C. 027772033/M, «30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 Mu - A.I.C. 027772072/M, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 marzo 2003, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1822 del 23 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario (Fondir)», in Roma.

Con decreto ministeriale n. 59/I/2003 del 18 marzo 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario (Fondir)» con sede in Roma, piazza Belli n. 2.

03A04377

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (FON.TER.)», in Roma.

Con decreto ministeriale n. 53/I/2003 dell'11 marzo 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (FON.TER.)» con sede in Roma, via Nazionale n. 60.

03A04125

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», ai sensi dei regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Pescatori Camogli, con sede in Camogli (Genova), via Repubblica n. 140, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta, sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA I.G.P. «ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», è riservata alle acciughe salate, prodotte e lavorate nell'area geografica di cui all'art. 3, che abbiano i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione dei prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», viene riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe. Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie *Engraulis encrasicolus L.*, sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all'autunno, in prossimità della costa ligure e in inverno si stanziano tra i 100 e i 150 metri di profondità.

La taglia massima è di 20 centimetri di lunghezza. Il prodotto definito maturo, cioè pronto per essere commercializzato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

aspetto esterno: le acciughe devono risultare intere, la pelle, molto fine, deve risultare in parte ancora visibile;

consistenza: i filetti devono risultare morbidi ed aderenti alla lisca;

colore: differente a seconda della porzione del corpo varia dal rosa al bruno intenso;

sapore: asciutto, vivacemente sapido. Le carni risultano magre, poco untuose al palato.

Art. 3.

Zona di produzione, lavorazione e confezionamento

La zona di pesca delle acciughe comprende l'area del Mare Mediterraneo denominata «Mar Ligure», da nord-ovest a nord-est è delimitata dal profilo della costa ligure-toscana, da Ventimiglia a Piombino; da sud-est dal Mar Tirreno attraverso la congiungente che va dal Promontorio di Piombino - l'Isola d'Elba - Isola di Capraia - Capo Corso, e a sud-ovest dalla linea che congiunge Ventimiglia a Capo Corso.

La zona di lavorazione delle acciughe interessa il territorio dei comuni della regione Liguria, che si affacciano sul versante tirrenico delimitato dalla linea dello spartiacque.

Art. 4.

Origine del prodotto

Le acciughe, specie ittica molto abbondante nel Mar Ligure, hanno rappresentato nel passato una fonte alimentare insostituibile per le popolazioni locali e oggi, un prodotto commerciale di elevato valore. Le acciughe del Mar Ligure sono individuabili in una particolare razza della specie *Engraulis encrasicolus L.*, che raggiunge la maturità sessuale ad un anno di età quando hanno una lunghezza di 12-13 centimetri e depongono le uova a partire da maggio, con massimi da giugno a settembre. Esse hanno trovato un ambiente ideale nel Mar Ligure, considerato un modello ridotto di oceano, dove riescono ad esprimere un'elevata produttività grazie ad una ideale catena trofica, ed ad un habitat naturale unico per limpidezza delle acque, profondità, omeotermia, e ridotta presenza di sostanze inquinanti.

L'abbondanza di prodotto disponibile soprattutto in determinati periodi ha determinato, sin da tempi immemorabili, la necessità di ricercare metodi di conservazione che permettessero di disporre del prodotto anche nei restanti periodi dell'anno. La metodologia di conservazione più antica è basata sulla salagione. Se il Mar Ligure è l'ambiente ideale per le acciughe, le condizioni climatiche dell'area di lavorazione insieme all'abilità e capacità professionale degli operatori sono gli elementi determinanti per condizionare positivamente il processo di conservazione del prodotto. Numerose fonti storiche testimoniano la lunga tradizione in materia di preparazione, nonché gli usi alimentari delle popolazioni locali molto legati all'acciuga sotto sale. Il processo di trasformazione, rimasto immutato nel tempo, ha assunto i caratteri di tradizionalità e tipicità cosa riconosciuta ed apprezzata anche oltre i confini regionali. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilità delle fasi del processo produttivo, mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei pescatori ed elaboratori al fine di scongiurare il possibile uso fraudolento della indicazione geografica protetta per designare prodotto di altra provenienza.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

a) Metodi di cattura:

Le acciughe del Mar Ligure devono essere pescate con i metodi tradizionali «della lampara», «della manata», o con la rete «a cianciòlo» sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il periodo di pesca è compreso fra il 1º aprile ed il 15 ottobre, quando l'acciuga ha raggiunto la maturità sessuale e dimensioni corporee fra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri. Ad ogni chilogrammo di prodotto deve corrispondere un numero di acciughe compreso fra 35 e 50 individui.

b) Metodi di lavorazione:

Dopo la cattura le acciughe devono essere sistemate nelle tradizionali cassette di legno (dimensioni cm. 50×33×10), che contengono

circa 10 kg di prodotto; il periodo che si protrae fra la cattura ed il trasferimento presso il luogo di trasformazione non deve essere superiore a 24 ore.

Le acciughe devono essere avviate alla lavorazione nel più breve tempo possibile e comunque tale periodo non deve protrarsi oltre 12 ore.

È consentita una fase di presalagione, per un periodo non superiore a 24 ore, al fine di consentire un ottimale spurgo del sangue presente in eccesso, nelle carni.

La pulizia delle acciughe deve essere effettuata a mano, asportando la testa. Le acciughe pulite devono quindi essere collocate a raggiera in barili adatti ad uso alimentare, in strati sovrapposti. È ammesso l'affinamento in barili di legno di castagno o in vasi di terracotta che si deve protrarre per tutto il periodo necessario alla maturazione, definito al punto *c)* del presente articolo «metodi di stagionatura».

Ogni strato di acciughe va coperto con sale alimentare marino comune di media grammatura; sull'ultimo strato va collocato un apposito disco in materiale ad uso alimentare di adeguato spessore e sopra di esso deve essere esercitata una pressione di circa 0,04 kg/cm^2; che corrisponde a titolo di esempio, per contenitori del diametro di 35 cm, ad un peso di circa 40 chilogrammi; la pressione deve rimanere costante per tutto il periodo della maturazione.

Non sono consentiti pesi metallici.

c) Metodi di stagionatura.

La stagionatura deve essere effettuata in locali in cui sia possibile tenere costante la temperatura per tutto il periodo della durata di 40/60 giorni. Il sale deve consentire una lenta maturazione delle carni e il controllo delle fermentazioni.

La pressione esercitata sulle acciughe dai pesi posti sopra i barili, deve permettere la formazione del liquido di estrazione. Dopo i primi 4/5 giorni di maturazione il liquido ottenuto deve essere sostituito con una salamoia.

La salamoia deve essere controllata ed integrata per tutto il periodo della maturazione delle acciughe in modo da mantenere costante sia il livello sia la concentrazione della soluzione.

Per la maturazione del prodotto è ammesso l'utilizzo di salamoie di media (18-25%) o forte (25-33%) concentrazione.

La temperatura ideale del locale di stagionatura può variare dal tipo di salamoia utilizzata. Temperature intorno ai 20-25 ºC sono indicate per utilizzo di salamoie forti, temperature più basse (16-18 ºC) per salamoie medie. Considerato che i locali non sono di norma climatizzati, è possibile che nei periodi estivi si verifichino aumenti di temperatura, che comunque non devono superare i 30 ºC.

A maturazione avvenuta le acciughe salate devono essere trasferite dai barili in appositi contenitori cilindrici in vetro denominati «arbanelle».

I contenitori devono essere di dimensioni sufficienti a consentire un adeguato confezionamento senza danneggiare il prodotto.

Sono possibili confezioni di dimensioni diverse ma le arbanelle cilindriche in vetro trasparente devono contenere acciughe salate con un peso netto compreso tra 500 e 3000 gr.

Le acciughe devono essere disposte in strati successivi interponendo un lieve strato di sale marino comune, di media grammatura. Al fine di prevenire l'ossidazione del prodotto l'ultimo strato di acciughe deve essere completamente ricoperto da una salamoia preparata appositamente per il confezionamento del prodotto le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.

Nelle arbanelle, sopra l'ultimo strato di acciughe, deve essere posto un dischetto di ardesia, di vetro o in plastica ad uso alimentare che ha lo scopo di tenere pressate le acciughe.

La confezione deve essere sigillata per evitare versamenti di liquido o contaminazioni esterne.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La conservazione delle acciughe sotto sale assume, in Liguria, una notevole importanza economica per via delle quantità prodotte e del notevole indice di gradimento da parte dei consumatori che si traduce in prezzi di vendita superiori a quello di prodotti analoghi di diversa provenienza. La preparazione del prodotto coinvolge da tempi antichissimi una notevole percentuale della popolazione attiva, cosa che comporta così un vivo interesse nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, per le sorti di questa rilevante attività. Al di là però di queste considerazioni di carattere economico, è da sottolineare che non c'è casa di pescatore così come di persone che abitano nei centri urbani minori, dove più vive sono le pratiche tradizionali, che non prepari in casa le acciughe sottosale, avvalendosi di tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. Un'attività, quindi, fortemente radicata nella cultura degli abitanti del versante marittimo della Liguria, ma altresì presente come nota di colore nella memoria della moltitudine di turisti internazionali che visitano le località di mare della Liguria.

Le condizioni ambientali del versante tirrenico della Liguria sono tali da permettere temperature miti, ideali per garantire una naturale maturazione del prodotto. La ridotta escursione termica presente sul territorio costiero, condizionata dall'azione omeotermica del mare, favorisce una maturazione ottimale.

Infatti le catene montuose delle Alpi e degli Appennini che degradano rapidamente verso il mare, costituiscono una valida barriera alle correnti fredde del nord ed allo stesso tempo una struttura di isolamento dell'area litoranea. Non a caso la riviera ligure è, grazie a questo clima, famosa nel mondo cosa che favorisce un notevole flusso turistico e consente coltivazioni di pregio come quella dei fiori.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto, verrà svolto da un organismo certificatore conforme al disposto dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

La commercializzazione delle acciughe deve essere effettuata negli appositi contenitori in vetro denominati «arbanelle» con sovrapposta etichetta riportante, con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli di altre indicazioni, la dicitura «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» I.G.P. «Indicazione Geografica Protetta». Nella medesima etichetta deve comparire nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto e sgocciolato del prodotto stesso.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

Deve essere indicata la composizione della salamoia e tutti gli ingredienti utilizzati cioè: acciughe del Mar Ligure, acqua e sale.

Deve inoltre essere indicata la data di confezionamento e la data di scadenza; tale data non dovrà superare i 24 mesi dalla data di confezionamento.

Sulle etichette verrà riportato il simbolo grafico di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Descrizione del logo e visualizzazione grafica

Il logo grafico riporta un disegno di acciughe stilizzate. Le indicazioni colorimetriche fanno riferimento ai colori CMYK e i caratteri True type per PC.

La scritta «Acciughe» in verdana grassetto pt. 61,078.

La scritta «sottosale del Mar Ligure» in verdana grassetto pt. 22,999.

03A03753

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33358 del 4 marzo 2003 la ditta «Agrea S.r.l.», con sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via XXIV Maggio n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi;
fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04036

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agrea S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33357 del 4 marzo 2003 la ditta «Agrea S.r.l.», con sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via XXIV Maggio n. 10, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività delle «aree acquatiche», delle «colture tropicali», della «concia delle sementi», del «diserbo», della «microbiologia agraria», della «produzione sementi» e dei «fitoregolatori» unitamente a quelli già indicati al comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 2001, n. 31943.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04042

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla società «Magazzini Generali di Verona S.r.l.» in Verona, a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 marzo 2003, la società «Magazzini Generali di Verona S.r.l.», con sede in Verona, via Sommacampagna n. 28, è autorizzata a gestire il magazzino generale nei locali ove già esercitava la «Immobiliare Magazzini S.r.l.», con sede in Verona, via Sommacampagna n. 28, alla quale l'autorizzazione è stata revocata.

03A03754

Contingenti comunitari di importazione di taluni prodotti originari della R.P. Cinese: modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito con regolamento n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi applicabili nel 2002 e nel 2003.

A seguito dell'accessione della R.P. Cinese all'OMC il Consiglio deIl'UE ha stabilito con Reg. 427/2003 che alla Cina non è più applicabile il regime di cui al Regolamento 519/94 e successive modifiche.

Ne consegue:

1) che le misure di vigilanza finora in vigore nei confronti della R.P. Cinese sono abrogate e che i prodotti sottoposti a tale regime elencati nell'allegato III del Regolamento 519/94 e successive modifiche sono di libera importazione a partire dal 9 marzo 2003;

2) per i prodotti sottoposti a restrizioni quantitative, in base a quanto convenuto tra l'UE e la R.P. Cinese con il negoziato di accessione della Cina all'OMC, viene stabilito un programma di graduale eliminazione che si concluderà con il 31 dicembre 2004 (vedasi Allegato 1);

3) l'incremento dei contingenti comunitari per gli anni 2002 e 2003, non avendo ancora formato oggetto di assegnazione (vedasi Allegato 2), deve essere distribuito ai titolari delle licenze rilasciate per il 2002 ai sensi dei regolamento (CE) n. 1995/2001 e per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002.

La Commissione con Regolamento n. 428/2003 del 12 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE n. L65 dell'8 marzo 2003 ha definito le modalità di assegnazione dei predetti aumenti.

In particolare:

a) per quanto riguarda le licenze rilasciate per il 2002 (Reg. (CE) 1995/2001) questa Autorità competente emetterà direttamente in favore dei titolari delle licenze stesse nuove autorizzazioni, sulla base delle percentuali di cui al precitato Allegato 2, da utilizzare entro il 31 dicembre 2003. Non è necessaria istanza da parte degli interessati;

b) per quanto riguarda le licenze rilasciate per il 2003 (Reg. (CE) 2077/2002) i titolari delle stesse secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Reg. (CE) 428/2003 dovranno presentare la licenza in loro possesso a questa Autorità (Ministero attività produttive - D.G. Politica commerciale - Div. VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma) che provvederà ad apporre le relative diciture che indicheranno i quantitativi supplementari loro assegnati.

Eventuali richieste di diverse alternative, previste dal citato art. 4, dovranno essere motivate adeguatamente.

ALLEGATO I

Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2003	2004	2005
Calzature	ex 6402 99 [1]	47 480 959	54 603 102	eliminazione
	6403 51 6403 59	3 712 459	4 269 328	eliminazione
	ex 6403 91 [1] ex 6403 99 [1]	14 698 530	16 903 310	eliminazione
	ex 6404 11 [2]	22 106 953	25 422 996	eliminazione
	6404 19 10	38 683 955	44 486 548	eliminazione
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	73 139	84 110	eliminazione
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	55 334	63 634	eliminazione

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Incremento dei contingenti per il 2002 e 2003

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2002	2003
Calzature	ex 6402 99 ([1])	10,25 %	21,28 %
	6403 51 6403 59	15,5 %	32,83 %
	ex 6403 91 ([1]) ex 6403 99 ([1])	10,25 %	21,28 %
	ex 6404 11 ([2])	10,25 %	21,28 %
	6404 19 10	10,25 %	21,28 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	32,25 %	52,09 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	32,25 %	52,09 %

([1]) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

([2]) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

03A03751

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALUTAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Parere relativo al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» e approvazione del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata nel corso della riunione del 22 gennaio 2003, la domanda, presentata in data 11 marzo 2002 dall'«Ente Vini Bresciani», intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica»;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla direzione generale agricoltura-sviluppo delle filiere, della regione Lombardia;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Breno (Brescia) il 12 novembre 2002, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALCAMONICA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» è riservata ai seguenti vini:

bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.

I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca:

Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60 %.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa:

Marzemino e Merlot: minimo 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, é riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'elenco delle vigne, di cui all'art. 15, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 800 metri s.l.m. con l'esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi.

I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per il bianco;

11,00% per il passito (alla raccolta);

10,00% per il rosso;

11,00% per il Marzemino;

11,00% per il Merlot.

Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valcamonica» bianco 11,50%;

«Valcamonica» rosso 11,50%;

«Valcamonica» passito 14,00%;

«Valcamonica» Merlot 12,00 %;

«Valcamonica» Marzemino 12.00%.

Art. 7.

Ai vini dell'indicazione geografica tipica «Valcamonica» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino ad indicazione geografica tipica «Valcamonica» passito, Marzemino e Merlot è obbligatorio riportare l'annata di produzione.

03A03752

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione all'utilizzo e commercio dell'acqua minerale «San Pantaleo» di Cagliari

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 235/8.2 del 26 febbraio 2003, ha autorizzato la ditta «San Pantaleo», con sede legale in Cagliari, via Millelire n. 1, e stabilimento in località Beddoro - San Pantaleo - Olbia, già autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «San Panataleo», all'immissione in commercio della stessa acqua minerale naturale «San Pantaleo» in nuovo formato in Pet. da l 2.

03A04041

COMUNE DI ANGERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Angera (provincia di Varese) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

1. abitazione principale e pertinenze	5,7 per mille
2. detrazione abitazione principale	€ 103,29
3. altri fabbricati	6,7 per mille
4. aree fabbricabili	7 per mille
5. detrazione pensione minima (n.b.: € 516,46 e una sola abitazione) non cumulabile con abitazione principale	€ 180,76
6. abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre - madre - figli - nonni - nipoti) collaterale (fratelli - sorelle) fino al secondo grado da loro adibite ad abitazione principale	5,7 per mille
7. detrazione abitazioni concesse in uso gratuito di cui al punto 6	€ 103,29

(Omissis).

03A03367

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagno a Ripoli (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2003 e il 4 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2003 in € 139,44 (Lire 270.000) la detrazione in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili così come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 3 adottata in data odierna in quanto tale sistema di detrazioni è compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali;

2. *(Omissis).*

1. di stabilire per l'anno 2003 per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze così come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e degli alloggi non locati come sotto descritti;

9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ritenendo per tali non solo l'alloggio sfitto (cioè non ammobiliato e senza consumi di utenze) ma anche l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) utilizzabile a fini abitativi e tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto come seconda casa;

3. *(Omissis).*

03A03368

COMUNE DI BRUGINE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brugine (provincia di Padova) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nel modo seguente, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune:

aliquota ordinaria (per abitazioni secondarie, altri fabbricati e terreni) nella misura del 5,1 per mille;

aliquota per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille.

2. di confermare per l'anno 2003, in € 113,62, la detrazione consentita per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03369

COMUNE DI CADORAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cadorago (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e pari al 6 per mille per gli altri immobili.

2. di mantenere invariate le detrazioni ed agevolazioni stabilite con propria deliberazione n. 25 del 27 febbraio 2002.

(Omissis).

Si riportano di seguito le detrazioni ed agevolazioni stabilite dall'anno 2002 con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 27 febbraio 2002:

l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge n. 1089/39 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1 comma 5 della legge n. 449/97;

la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale quantificata in € 104 e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima in € 181.

(Omissis).

03A03370

COMUNE DI CHIAVENNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiavenna (provincia di Sondrio) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2003, ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili.

Di stabilire, per l'anno 2003, un'aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto;

l'unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all'Ufficio tributi.

Di stabilire, per l'anno 2003, un'aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate.

Di elevare da € 103,29 a € 154,94 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale,

(Omissis).

03A03371

COMUNE DI FIESCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fiesco (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

2. di disciplinare il tributo in esame, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, secondo le seguenti modalità:

detrazione obbligatoria pari a € 103,29 (L. 200.000), in favore del soggetto passivo del tributo, proprietario di unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03372

COMUNE DI FORINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Forino (provincia di Avellino) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 202 del 22 novembre 2000 è stata determinata l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con l'applicazione delle agevolazioni e le riduzioni stabilite per legge;

Vista la deliberazione di G. C n. 30 del 14 febbraio 2002, con la quale, tra l'altro, veniva confermata, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

Ritenuto di dover confermare, come per i decorsi anni, per l'esercizio finanziario 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura descritta;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dall'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

di regolarità tecnica e contabile del dott. G. Forgione responsabile dell'area economico finanziaria;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

Delibera:

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille come per i decorsi anni.

Di dare atto che l'ufficio tributi provvederà alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, dell'estratto della presente delibera concernente la determinazione dell'aliquota I.C.I. per il 2003, avente mera funzione notiziole al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni.

(Omissis).

03A03373

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grumento Nova (provincia di Potenza) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2003 l'aliquota del 4,50% dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Di confermare per l'anno 2003 la detrazione di € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03374

COMUNE DI MELE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mele (provincia di Genova) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, in 5,4 per mille e 6 per mille, come di seguito indicato:

a) l'aliquota agevolata del 5,4 per mille è applicata:

abitazioni principali di soggetti residenti;

alloggi locati con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 1 D.M.L.P. 5 marzo 1999;

alloggi concessi in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado con contratto registrato;

box e cantine;

b) l'aliquota del 6 per mille è applicata a tutti gli altri immobili.

2. le detrazioni e le riduzioni sono previste come da leggi in materia.

(Omissis).

03A03375

COMUNE DI MONTE GIBERTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monte Giberto (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Per l'anno 2003, di determinare le aliquote I.C.I. così come di seguito indicato:

a) nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, con la detrazione per la prima abitazione di € 103,29;

b) nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti i restanti fabbricati.

(Omissis).

03A03376

COMUNE DI MORNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mornago (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa e per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto);

4 per mille per i terreni;

6 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale.

2. Di far risultare che viene determinata in € 104,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03377

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nervesa della Battaglia (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili:

aliquota ordinaria: 5,30 per mille;

altre aliquote:

a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'Ufficio del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'Ufficio tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto;

b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

c) 4,90 per mille abitazione principale;

d) 4,90 per mille pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari per ciascuna abitazione;

e) 4,90 per mille abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta residenti nella stessa, fino al primo grado. Il contribuente interessato dovrà presentare apposita autodichiarazione all'Ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell'imposta;

f) 6 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione:

delle unità immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa è destinata;

degli immobili già destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti;

delle unità immobiliari sottoposte a procedura giudiziaria esecutiva o cautelare. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicando gli estremi del provvedimento giudiziale.

2. Di determinare, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni dall'Imposta Comunale sugli Immobili:

a) € 104,00 abitazione principale;

b) € 104,00 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi;

c) € 259,00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio (se il nucleo è composta da due o più persone) e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

d) € 155,00 per le abitazioni principali interessate dai disagi derivanti dall'attività di estrazione ghiaia site nelle seguenti vie: via Foscarini - via del Santi - via Madonnetta - via Priula nel tratto compreso tra gli incroci di via Madonnetta e via Foscarini.

e) € 155,00 per le abitazioni principali nelle quali vi dimori abitualmente un nucleo familiare al cui interno sia presente un soggetto disabile con invalidità superiore al 67% con idoneo riconoscimento da parte della commissione preposta presso la sede ULS. Tale agevolazione è da intendersi alternativa all'analoga detrazione prevista dalla lettera *b)* del punto 1) della deliberazione di codice civile n. 86 del 29 dicembre 2000 (detrazione di € 259,00 per nuclei familiari con redditi di pensione o lavoro dipendente al di sotto del minimo INPS). Per poter usufruire della maggiore detrazione, il contribuente dovrà presentare apposita auto dichiarazione entro il termine previsto per il 1° versamento nella quale dovrà indicare il nominativo del soggetto disabile e la percentuale di invalidità allo stesso riconosciuta.

Sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

03A03378

COMUNE DI NOVI VELIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Novi Velia (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonché alle ulteriori fattispecie equiparate quale uso dal vigente regolamento;

2. di confermare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale nonché alle ulteriori fattispecie agli stessi equiparati come da vigente regolamento;

3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi alle aree edificatorie negli importi unitari per aree omogenee come fissati dal consiglio comunale con dispositivo n. 3 del 28 gennaio 2000 con adeguamento al coefficiente medio ISTAT pari 2,3%;

4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A03379

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Palazzuolo Sul Senio (provincia di Firenze) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare in € 103,29 ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di confermare in € 154,94 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie previste all'art. 5-*bis* del vigente regolamento;

3. di determinare, così come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota ordinaria	7,00 per mille
aliquota per la prima casa e le pertinenze previste nel regolamento	4,25 per mille
aliquota per le aree edificabili	6,00 per mille
aliquota per fabbricati artigianali classificati in categoria C3	4,50 per mille

03A03380

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pievebovigliana (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. «determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8 comma 1º e 2º del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:

riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);

detrazione di euro 103,29 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

03A03381

COMUNE DI REDAVALLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Redavalle (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.	Tipologia degli immobili	Aliquote %
1	tutti gli immobili ad esclusione di quelli indicati al numero d'ordine 2	5,90
2	immobili sfitti (a qualsiasi uso adibiti) ed incolti	7,00

2) di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale	Riduzione di imposta %	Detrazione di imposta (Euro in ragione annuale)
1	per unità immobiliare adibita ad uso abitazione principale del soggetto passivo (rapportata al periodo dello anno durante il quale si protrae tale destinazione).	=====	€ 103,29
2	Qualora il soggetto passivo sia portatore di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.		€ 258,23
3	Qualora il soggetto passivo sia anziano non autosufficiente con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.		€ 258,23
4	Qualora il soggetto passivo sia stato disoccupato per almeno sei mesi nell'anno 2002, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.		€ 258,23
5	Qualora il soggetto passivo sia stato posto in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 2002 con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.		€ 258,23
6	Qualora il soggetto passivo sia lavoratore/lavoratrice con reddito familiare annuale imponibile da lavoro dipendente, ai fini IRPEF/anno 2002, fino a € 18.075,99 con nucleo familiare di almeno 3 persone, più € 1032,91 per ogni familiare a carico, elevato a € 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.		€ 258,23
7	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.	50%	

03A03382

COMUNE DI RICENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ricengo (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare e determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;

2. di concedere l'aumento della detrazione da e 103,29 a € 154,94 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i 65 anni alla data del 31 dicembre 2002 e che abbiano i seguenti requisiti:

essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/6 (così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);

non possedere altri immobili;

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore ad € 9.812,68, elevato ad € 13.274,94 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente;

03A03383

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca di Papa (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

4,5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Abitazioni concesse ad uso gratuito ai figli e genitori che le utilizzino come abitazioni principali, vi siano residenti anagraficamente e non possiedano altre abitazioni nel territorio comunale;

5,5 per mille per negozi, botteghe artigiane e autorimesse commerciali se condotte dal proprietario;

6 per mille per le abitazioni date in locazione e, con contratto registrato da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa a cittadini che le utilizzino come abitazione principale. Per unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D2;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti, costruiti da imprese che hanno come attività prevalente od esclusiva la costruzione e la vendita di immobili.

2. di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi; di determinare in € 129,11 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi il cui nucleo familiare presenti congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di un soggetto disabile, con grado di invalidità di almeno il 75 per cento, certificabile dalle competenti strutture pubbliche;

b) reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore ad € 10.329,14; per i nuclei familiari che abbiano più di tre componenti il reddito suddetto è maggiorato di € 5.164,57 per ogni ulteriore componente.

Per l'ottenimento della suddetta riduzione i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta entro l'anno 2003.

La riduzione ha effetto soltanto per l'anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

1. di stabilire che l'ammontare delle suddette detrazioni, nel caso in cui non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le relative pertinenze;

2. di stabilire che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore € 10,33.

03A03384

COMUNE DI RONCHIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ronchis (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per motivi citati in premessa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003;

di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale nella misura di €103,29 annue;

(Omissis).

03A03385

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giovanni in Marignano (provincia di Rimini) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

N.	Tipologie	Aliquota
1	Abitazione principale e relativa pertinenza (per «abitazione principale» si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica)	5,6 per mille
2	Abitazione locata e relative pertinenze (per «abitazione locata» si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata ai fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2º grado e/o collaterale fino al 3º grado e relativi familiari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica)	7 per mille
3	Abitazione a disposizione e relative pertinenze, (per «abitazione a disposizione» si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato)	7 per mille
4	Per tutti gli altri casi	7 per mille

2. Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni d'imposta:

detrazione ordinaria € 104;

ulteriore detrazione € 104;

per i soggetti di cui all'art. 13 del regolamento I.C.I.

3. Di stabilire, per l'anno 2003, i seguenti limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

€ 9.554,45 (pari a L. 18.500.000) per soggetti passivi soli;

€ 14.719,02 (pari a L. 28.500.000) per soggetti passivi coniugati;

03A03386

COMUNE DI TALAMONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Talamona (provincia di Sondrio) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003;

2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le altre fattispecie ad essa assimilate dall'art. 17 del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili» in € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che, nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano più soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi;

3. di stabilire, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, e dall'art. 13 del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili», un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di € 96,71 per un totale di € 200,00 qualora il contribuente versi nelle seguenti condizioni:

sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di handicap grave come definito agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, risultante dal certificato di riconoscimento invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Per avere diritto alla maggiore detrazione è necessario presentare entro il 30 giugno 2003, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio tributi, allegando obbligatoriamente documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, idonea a dimostrare lo stato ed il grado di invalidità; i contribuenti che hanno presentato la richiesta - autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003, già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

03A03387

COMUNE DI TRAMONTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tramonti (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Ritenuto, pertanto, di dover confermare per l'anno 2003, le stesse aliquote stabilite per l'anno 2002;

(Omissis);

Delibera:

1) *(omissis),* di stabilire e confermare per l'anno 2003, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili e la detrazione di € 113,62, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, secondo la seguente tabella:

A) ordinaria: aliquota 6 per mille;

B) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8, comma 4, del regolamento comunale I.C.I.): aliquota 5 per mille, detrazione €113,62;

C) immobili locati ad inquilini residenti con contratto registrato che li utilizzano come abitazione principale: aliquota 5 per mille;

D) abitazioni non locate: aliquota 6,5 per mille;

E) abitazioni inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzate: aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

03A03388

COMUNE DI VADO LIGURE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vado Ligure (provincia di Savona) ha adottato il 3 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1) di confermare per l'anno 2003, in ordine alle ragioni esposte in parte motiva, le aliquote I.C.I., nonché i valori medi delle aree fabbricabili e le relative riduzioni, come già stabiliti per l'anno 2002;

2) di fissare, pertanto, per l'anno 2003:

a) le aliquote dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6,7 per mille;

aliquota agevolata 5,3 per mille;

l'aliquota agevolata 6,2 per mille;

l'aliquota maggiorata 7 per mille;

dando contestualmente atto che le suddette aliquote dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera *A)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

b) nella misura minima di € 103,291 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per gli altri casi espressamente previsti;

c) i valori medi delle aree fabbricabili e le relative riduzioni, ove applicabili, quali rispettivamente risultano dalla tabelle allegate sub lettere *B)* e *C)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

ALLEGATO

ALLEGATO LETT. A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 3 FEB. 2003

COMUNE DI VADO LIGURE - ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2003

		FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1		Unità immobiliari uso CIVILE ABITAZIONE:	5,3 per mille	103,29
	a)	direttamente adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE:		
	b)	appartenti alle cooperative eidlizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari:		
	c)	posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisicano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate:		
	d)	regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari:		
2		Unità immobiliari LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO, per almeno 8 mesi anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a soggetti già residenti nel Comune che le utilizzino come abitazione principale, nonché a soggetti che, intendendo utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscano nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto di locazione, la residenza anagrafica nel Comune:	6 per mille	NON SPETTANTE
3	a)	Unità immobiliari uso civile abitazione date in COMODATO GRATUITO a familiari entro, il primo grado di parentela, residenti nel Comune che le utilizzino come abitazione principale:	5,3 per mille	NON SPETTANTE
	b)	Immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza scopo di lucro:		
	c)	Immobili (box auto, posti auto, magazzini) costituenti pertinenza dell'abitazione principale [punto 1, lett.re a), b), c), d)] :		
4		Fabbricati esclusivamente destinati ad ATTIVITA' ARTIGIANALI posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio Industria e Artigianato di competenza:	6,2 per mille	NON SPETTANTE
5		TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALLE CIVILI ABITAZIONI quali box auto, negozi, magazzini, depositi, aree edificabili fabbricati realizzati per la vendita, ecc. non compresi nei punti 1,2,3 e 6 lett.re a), b), c) :	6,7 per mille	NON SPETTANTE
6	a)	Fabbricati industriali:	7 per mille	NON SPETTANTE
	b)	unità immobiliari uso civile abitazione: - NON LOCATE tenute a disposizione dai proprietari: - LOCATE, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti nel Comune: - LOCATE senza contratto registrato:		
	c)	Uffici e studi privati:		

AVVERTENZE

I contribuenti aventi diritto:

- alle aliquote agevolate di cui ai punti 1 Lett c), 2, 3, lett.re a), b) e 4, ai fini della dimostrazione del sussistere del diritto stesso potranno presentare apposita comunicazione da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal Comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o documenti.
- all'applicazione dell'aliquota agevolata, prevista per le pertinenze dell'abitazione principale, punto 3 lett. c), dovranno dimostrare la sussistenza del diritto, presentando apposita istanza, valevole anche per gli anni successivi, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal Comune.

N.B Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 3 lett. c) si intendono per pertinenze gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 (magazzini, locali di deposito, box auto, posti auto). L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA A UNA SOLA PERTINENZA PER CATEGORIA.

Allegato lett. B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 3 FEB. 2003

TABELLA DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2003

ZONA		Valori 2002	
E5		18,076	
E6	boschivo	2,582	
E6	coltivo	5,165	
E7	entro P.P.A.	18,076	
R 10	ed. pop. 167	18,076	A
R10 bis		25,823	
I9		19,625	
I5	Terminal Rinfuse	25,823	
I5	privati senza urban.	7,747	
I3		25,823	
I 1		25,823	
I 11B		25,823	
I2		25,823	
S 16		77,469	
R2		51,646	
S1		51,646	
S3		103,291	
I8		20,658	
R11		15,494	
R12		15,494	
R13		25,823	
R1		51,646	
S2A	fuori P.P.	18,076	A
S2A	lotti alta densità edificatoria	51,646	
S2A	lotti edifici 3 piani (fuori terr	36,152	
S2A	lotti edifici 1 piano (fuori terr	25,823	
S2B		15,494	
S2C	ed. pop. 167	18,076	A
S2D		7,747	

(A) Per il calcolo del valore si applica la formula:

$$\frac{\text{VALORE VENALE} + (10 \times \text{Reddito dominicale})}{2}$$

RIDUZIONI

E6 boschivo, E6 coltivo
riduzione dei valori nella misura del 60%;

R10, R10 bis, S2A (fuori P.P.), S2C
riduzione dei valori tabellari nella misura del **75%** per le aree escluse dal piano per **"saturazione"** del medesimo;

TUTTE

riduzione dei valori tabellari nella misura del **60%** per mappali, **non contigui**, ricompresi nella stessa zona, la cui superficie complessiva sia pari o inferiore a **1,500 mq;**

riduzione dei valori tabellari nella misura del **50%** per mappali, **contigui**, ricompresi nella stessa zona, la cui superficie complessiva sia pari o inferiorere a **1,000 mq;**

riduzione dei valori tabellari nella misura del **30%** per mappali, anche non contigui senza limite di superficie, privi di accesso diretto e/o non raggiungibili su strade carrabili pubbliche e/o private;

riduzione massima del **20%** per tutti i valori tabellari qualora ricorrano particolari condizioni di morfologia ed ubicazione comunque sfavorevoli all'immobile.

riduzione del **70%** per mappali che siano stati percorsi da incendi e per i quali operano i vincoli di cui all'art. 46 della Legge Regionale 22,01,1999, n. 4.fs

mappali percorsi da elettrodotti esenzione per la superficie occupata dalla proiezione al suolo dell'elettrodotto, maggiorata di quella della fascia di rispetto da calcolarsi come segue:

fascia di rispetto	tensione di linea
mt. 6	fino a 30 Kv
mt. 12	oltre 30 Kv sino a 70 kv
mt. 15	oltre 70 Kv sino a 150 kv
mt. 20	oltre 150 Kv sino a 220kv
mt. 30	oltre 220 Kv

CRITERI DI APPLICAZIONE
LE RIDUZIONI SOPRAELENCATE
NON SONO CUMULABILI TRA LORO

Allegato lett. C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 3 FEB. 2003

TABELLA DELLE RIDUZIONI DA APPLICARSI, PER L'ANNO DI IMPOSTA 2003, AI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

ZONA	RIDUZIONE
E6 boschivo E6 coltivo	riduzione dei valori tabellari nella misura del 60%;
R10 – R10 bis S2A (fuori P.P.) S2C	riduzione dei valori tabellari nella misura del 75%; per le aree escluse dal piano per "saturazione " del medesimo;
TUTTE	Mappali, **NON CONTIGUI**, ma ricompresi nella stessa zona, la cui superficie complessiva sia inferiore o pari a 1.500 mq. RIDUZIONE 60%
	Mappali, **CONTIGUI**, ma ricompresi nella stessa zona, la cui superficie complessiva sia inferiore o pari a 1.000 mq. RIDUZIONE 50%
	Mappali, anche non contigui, privi di accesso diretto e/o non raggiungibili su strade carrabili pubbliche e/o private, senza limite di superficie RIDUZIONE 30%
	Riduzione massima del 20% per tutti i valori tabellari qualora ricorrano particolari condizioni di morfologia ed ubicazione comunque sfavorevoli all'immobile

Mappali percorsi da elettrodotti ESENZIONE per la superficie occupata dalla proiezione al suolo dall'elettrodotto, maggiorata delle fasce di rispetto da calcolarsi come segue:

tensione di linea	fascia di rispetto
fino a 30 Kv	mt. 6
oltre 30 Kv sino a 70 Kv	mt. 12
oltre 70 Kv sino a 150 Kv	mt. 15
oltre 150 Kv sino a 220 Kv	mt. 20
oltre 220 Kv	mt. 30

Mappali percorsi da incendi per i quali operano i vincoli di cui all'art. 46 della Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 RIDUZIONE del 70%.

Criteri di applicazione:

le riduzioni, ivi compresa quella del 20% per particolari condizioni di morfologia ed ubicazione, non sono cumulabili tra loro;

le riduzioni non rilevano ai fini dei valori da indicarsi nella denuncia I.C.I.

03A03389

COMUNE DI VIDOR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vidor (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
sta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1. di determinare per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote
analiticamente riportate nell'allegato *B)* che forma parte integrante del presente provvedimento.

(Omissis).

Allegato B) alla deliberazione Giunta Comunale N. 8 in

codice	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota
10	Abitazione principale	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5
11	Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75	5
12	Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556	5
13	Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)	5
14	Abitazioni principali recuperate	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	5
15	Abitazione principale anziani o disabili	articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662	5
16	Abitazione principale in uso gratuito a parenti	Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446	5
17	Pertinenze abitazione principale	articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488	5
20	Fabbricati ordinari	articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
21	Abitazioni locate	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556	5,5
22	Abitazioni non locate	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
23	Abitazioni a disposizione	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
24	Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
25	Fabbricati categoria D	Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
26	Fabbricati recuperati	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	5,5
31	Aree edificabili	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5,5
41	Terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	Ese
42	Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	Ese
43	Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	Ese
51	Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")	articolo 6, c. 2 art.7 c.1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97	Ese

03A03390

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vilminore di Scalve (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la detrazione minima nella misura di legge;

6 per mille per ogni altro tipo di immobile;.

(Omissis).

03A03391

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 25, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Asolo Gold S.p.a., con sede in via Industrie n. 1 - S. Zenone degli Ezzellini, titolare del marchio di identificazione n. 77-TV, ha smarrito n. 1 punzone riportante il marchio suddetto.

L'impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento del punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla camera di commercio di Treviso.

03A04214

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501078/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.